



Comune di **Ittireddu**



PIANO LOCALE UNITARIO  
DEI SERVIZI ALLA PERSONA

**AGGIORNAMENTO**

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI**

**DEI COMUNI DELL'AMBITO PLUS DI OZIERI**

**e**

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE AL COSTO**

**DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

**COMUNE DI ITTIREDDU**

Approvato dal Comune di Ittireddu con Delibera C.C. n. 29 del 03.08.2015  
Integrato e Modificato con Delibera C.C. n. 23 del 03.08.2015  
Integrato e Modificato con Delibera C.C. n. 12 del 30.04.2018

## INDICE

### **PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI**

- ART. 1 - PRINCIPI ED OBIETTIVI. OGGETTO.  
ART. 2 - VINCOLI E DEROGHE.  
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI REGOLAMENTATI. RINVIO DINAMICO.  
ART. 4 - DEFINIZIONI. REGOLE GENERALI.  
ART. 5 - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO.

### **PARTE SECONDA PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO AI SERVIZI**

- ART. 6 - DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI.  
ART. 7 - DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA RICHIESTA.  
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA.  
ART. 9 - VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA SOTTESA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA. DECORRENZA DELL'AGGIORNAMENTO.  
ART. 10 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE).  
ART. 11 - CRITERI ULTERIORI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI.  
ART. 12 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE).  
ART. 13 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.  
ART. 14 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI  
ART. 15 - PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE.  
ART. 16 - AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE.

### **PARTE TERZA UTILIZZO DEGLI ISEE RILEVANTI AI FINI DELL'ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI.**

- ART. 17 - UTILIZZO DELL'ISEE DELL'UTENZA.  
Art. 18 - REGOLE TECNICHE MINIME PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA.  
ART. 19 - REGOLE TECNICHE MINIME PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA.



Comune di Ittireddu

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DELL'UTENZA UTILIZZANDO L'INDICE ISEE. FORMULA MATEMATICA.

Art. 21 - AGGIORNAMENTI.

#### **PARTE QUARTA REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI**

ART. 21-BIS - VALUTAZIONE E RILEVANZA DEL MINIMO VITALE.

ART. 22 - REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DOMICILIARI.

ART. 23 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DOMICILIARE HANDICAP (SADH)

ART. 24 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI).

ART. 25 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE (SET).

ART. 26 - SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A DOMICILIO

ART. 27 - REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO PER LA FREQUENTAZIONE DI SERVIZI DIURNI.

ART. 28 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE).

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI MENSA PER LA FREQUENTAZIONE DI SERVIZI DIURNI.

ART. 30 BIS- DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AI SERVIZI DI TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE.

ART. 31 - REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.

ART. 32 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.).

ART. 33 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI.

ART. 34 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI CASA/STRUTTURA PROTETTA.

ART. 34 BIS - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA ALL'INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA/ STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE AFFETTE DA INFERMITÀ MENTALE.

ART. 35 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI/CASA DI RIPOSO.



Comune di **Ittireddu**

ART. 36 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI (STRUTTURE)

ART. 37 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RIABILITATIVE PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI (IDM)

ART. 38 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI (AFFIDAMENTI FAMILIARI).

ART. 39 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN AFFIDAMENTO PER ADULTI (AFFIDAMENTI FAMILIARI).

ART. 40 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS)

ART. 41 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE I LABORATORI

ART. 42 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE ESCURSIONI/GITE ORGANIZZATE - ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORENNI.

ART. 43 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE I SOGGIORNI ESTIVI PER MINORENNI/COLONIE ESTIVE PER MINORENNI.

ART. 44 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE IL SOGGIORNO ANZIANI.

ART. 45 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE I SOGGIORNI CLIMATICI E CURE TERMALI.

ART. 46 - REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 47 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA.

ART. 48 - SERVIZIO DI BUONI PASTO SCOLASTICI

ART. 49 - CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.)

## **PARTE QUINTA**

### **DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI**

ART. 50 - CARTA DEI SERVIZI.

ART. 51 - GESTIONE DEI RECLAMI

ART. 52 - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 53 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 54 - APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DECORRENZA

ART. 55 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 56 - DISPOSIZIONI ABROGATE.

## **PARTE PRIMA**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **PRINCIPI ED OBIETTIVI. OGGETTO.**

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni appartenenti all'Ambito del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona di Ozieri (d'ora in poi: Plus di Ozieri) del quale fanno parte i Comuni di: Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu S.N., Nule, Ozieri, Pattada, Tula), il Distretto Sanitario n. 3 Ozieri dell'Azienda U.S.L. n. 1, e la Provincia di Sassari - sulla base della l.r. n. 23 del 23.12.2005 (rubricata "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali") e del d.P.G.R. n. 4 del 22 luglio 2008 (rubricato "Regolamento di attuazione regionale di cui all'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione").<sup>1</sup>
2. L'obiettivo essenziale di una regolamentazione distrettuale risponde all'esigenza di fornire risposte sul territorio di riferimento, finalizzate al raggiungimento di molteplici risultati, quali, in primis, il mantenimento a domicilio delle persone e lo sviluppo della loro autonomia, il superamento delle carenze del reddito familiare, il miglior soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti, la maggiore integrazione possibile delle persone disabili, l'informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi, il tutto nell'osservanza dei principi, anch'essi di rilevanza costituzionale, sia dell'erogazione dei servizi ricompresi tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 co. 2 lett. m) Cost., sia di una sostenibilità finanziaria, vale a dire nel limite delle risorse disponibili ex l.r. 23/2005.
3. Con riferimento poi alla regolamentazione dei Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari (per quanto di competenza) resi in favore di persone gravemente disabili (ex art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, e alla determinazione della compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei medesimi, i principi cui si ispira l'Ambito Plus di Ozieri sono quelli

---

<sup>1</sup> In tutti i casi in cui è citata/richiamata una disposizione normativa e/o regolamentare, essa si intende, ovviamente, nel testo attualmente vigente



Comune di **Ittireddu**

generali di legittimità, equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità sanciti già a livello costituzionale e sovranazionale.

## **ART. 2**

### **VINCOLI E DEROGHE.**

1. Il presente Regolamento, pur disciplinando la rete dei Servizi presenti sul territorio dell'Ambito Plus di Ozieri, non ha la finalità di deprivare le singole Amministrazioni comunali della loro potestà riguardo alla disciplina puntuale dei singoli Servizi resi, ma ha lo scopo di delineare una cornice giuridica di garanzia, all'interno della quale le medesime Amministrazioni sono tenute ad agire.
2. Atteso che la titolarità delle funzioni in materia è, e resta, in capo ai singoli suindicati Comuni, il presente Regolamento disciplina le modalità per l'erogazione di prestazioni agevolate di carattere socio-assistenziale e sociosanitario (per quanto di competenza).
3. Resta quindi inteso che i singoli Comuni, in presenza di specifiche esigenze di bilancio, oltre che di particolarità locali soggettive ed oggettive, motivatamente illustrate alla Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri, in relazione ai singoli Servizi di seguito disciplinati, possono, nel rispetto dei limiti appresso evidenziati, modificare alcuni parametri applicativi oggetto del presente Regolamento.
4. Dette possibili modifiche/integrazioni, adottabili su scala comunale, finalizzate al progressivo adeguamento del livello di compartecipazione dell'Utenza, sono limitate al periodo di prima applicazione del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui il costo/tariffa di un servizio, così come di seguito regolamentato, determini un aggravio ingiustificato delle procedure di individuazione della contribuzione degli utenti ovvero sia particolarmente ridotto, il singolo Comune ha altresì la facoltà di assumerlo interamente a proprio carico.
6. Per l'eventuale regolamentazione comunale di Servizi ulteriori e/o diversi non inclusi nel presente Regolamento, il singolo Comune definirà la relativa compartecipazione degli utenti al costo nel rispetto dei principi, obiettivi e metodi qui indicati.
7. Il Comune che intendesse avvalersi delle predette facoltà di deroga, è tenuto a darne tempestiva notizia all'Ufficio di Programmazione e Gestione e, per il suo tramite, alla Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri, avendo cura di specificare, oltre ai motivi generali che sottendono tale scelta, le deroghe al presente Regolamento che sono state adottate, la disciplina di dettaglio del Servizio relativo che complessivamente ne risulta, gli atti amministrativi che hanno preceduto e formalizzato tale decisione.



Comune di Ittireddu

### **ART. 3**

#### **INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI REGOLAMENTATI. RINVIO DINAMICO.**

1. I Servizi e le Prestazioni erogati in favore dell'Utenza, oggetto di applicazione del presente Regolamento sono quelli di cui agli artt. 4 e ss. del d.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4, in quanto attivati nell'Ambito Plus di Ozieri, oltre ad altri Servizi c.d. domiciliari di cui oltre.
2. Le procedure d'inserimento/dimissione, per quanto concerne le Strutture che ciò prevedono, sono disciplinate dalle disposizioni regionali/comunali vigenti, cui si fa integrale rinvio.
3. La natura socio-assistenziale o socio-sanitaria dei singoli Servizi erogati, nonché la relativa regolamentazione, è conforme a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, di rango primario ovvero secondario, cui, dunque, si fa integrale rinvio.
4. Qualora la Regione A.S. emanasse ulteriori norme che disciplinassero in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, salvo diversa valutazione discrezionale operata dalla Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri d'intesa con le singole Amministrazioni comunali. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.
5. Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento ai Servizi erogati da strutture/soggetti accreditati/autorizzati in base alla normativa regionale vigente, cui si fa integrale rinvio.

### **ART. 4**

#### **DEFINIZIONI. REGOLE GENERALI.**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni essenziali:
  - a) Utenza: il termine "Utenza" è utilizzato nell'ambito del presente Regolamento per indicare la parte destinataria delle prestazioni erogate ovvero la parte richiedente le medesime.
  - b) Ufficio competente/procedente: con dette locuzioni s'intende il singolo Servizio Sociale ovvero l'Ufficio di Programmazione e Gestione, secondo che la procedura di riscontro all'istanza dell'Utenza sia gestita prevalentemente dal primo ovvero dal secondo e che il Servizio erogato abbia valenza comunale ovvero distrettuale/d'ambito. In ogni caso, nessuna difficoltà comunicativa/operativa tra i due livelli potrà essere opposta all'Utenza per giustificare inefficienze procedurali.
  - c) Servizi domiciliari: i Servizi domiciliari si sostanziano in un insieme d'interventi resi al domicilio della persona destinataria, finalizzati alla permanenza della medesima all'interno del proprio ambiente di vita. Detti Servizi sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza



Comune di Ittireddu

Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti. Essi si caratterizzano per la complementarità e specificità degli interventi.

- d) Servizi semiresidenziali: i Servizi semiresidenziali (ovvero a regime diurno), si sostanziano in un insieme d'interventi resi in una struttura che la persona destinataria frequenta con cadenze temporali variabili. Detti Servizi sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti. Essi si caratterizzano per la complementarità e specificità degli interventi.
- e) Servizi residenziali: i Servizi residenziali costituiscono una soluzione di vita residenziale per le persone il cui nucleo familiare sia inesistente, impossibilitato o incapace ad assolvere il proprio compito d'assistenza. Detti servizi sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti e/o in applicazione delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria.
- f) Altri Servizi: per altri Servizi si devono intendere tutti i Servizi/prestazioni non ricompresi nelle precedenti voci, anche sperimentali, resi comunque all'Utenza dai Servizi territoriali, siano essi con compartecipazione o meno ai costi.
- g) Accreditamento: l'accreditamento è il presupposto necessario per ottenere la remunerazione delle prestazioni da parte del sistema socio-assistenziale e sociosanitario. L'accreditamento istituzionale di un'unità d'offerta si manifesta con un provvedimento, a seguito di apposita istanza e compatibilmente con la programmazione regionale. Il presente Regolamento e le agevolazioni qui individuate sono applicabili alle strutture accreditate ai sensi della normativa regionale (ed eventualmente nazionale) vigente
- h) Ufficio di Programmazione e Gestione (UdPG): l'Ufficio di Programmazione e Gestione partecipa alla realizzazione del servizio garantendone il funzionamento attraverso le figure professionali che lo costituiscono, e che esercitano i diversi compiti loro assegnati.
- i) ISEE Utenza: per ISEE dell'Utenza si deve intendere l'ISEE da utilizzare in sede di selezione/compartecipazione al costo dell'Utenza rispetto al servizio/prestazione fruita. Esso è esplicitamente individuato, nei singoli articoli, in relazione al singolo Servizio fruito.
- j) Indennità assistenziali esenti IRPEF: trattasi di misure assistenziali, tra le quali, tipicamente, la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento, che costituiscono i mezzi necessari per vivere che lo Stato, in attuazione dell'art. 38 Cost., provvede ad ogni cittadino inabile al lavoro. L'indennità di





Comune di Ittireddu

accompagnamento è concessa, ex art. 1 della l. n. 18/1980, a causa del bisogno di assistenza continua per l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, per favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.

2. Per quanto concerne i servizi il cui accesso presuppone valutazioni di competenza dell'ASL, l'Ufficio di Programmazione e Gestione, se necessario, promuoverà, mediante sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, il necessario coordinamento, in modo da consentire il coinvolgimento dei Comuni ed evitare aggravanti procedurali all'utenza.
3. Per quanto concerne i servizi di esclusiva competenza comunale, l'accesso agevolato ad essi è subordinato al fatto che l'avvio della prestazione avvenga per il tramite dell'Ufficio competente, che deve esser coinvolto sin dall'iniziale richiesta.
4. All'Utenza che già risulta autonomamente fruitrice di un Servizio componente la rete distrettuale, ma vincolata da accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore al momento dell'inizio di fruizione del servizio, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, l'Ufficio competente<sup>2</sup> valuterà, eventualmente d'intesa con i Servizi specialistici oltre che con l'Utenza stessa o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, in senso sia qualitativo sia quantitativo, procedendo contestualmente alla determinazione della quota a carico dell'Utenza, conformemente a quanto individuato dal presente Regolamento.
5. I servizi di seguito disciplinati sono erogati prevedendo la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza (utilizzando a tal fine l'indicatore ISEE e tenendo conto dell'esito della concertazione territoriale eseguita con le Associazioni di riferimento) ovvero a tariffa fissa ovvero ancora a titolo gratuito.

## **ART. 5**

### **FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO.**

1. Il finanziamento dei Servizi che compongono la Rete delle unità di offerta, per quanto di competenza, avviene in base alle disponibilità di bilancio dell'Ente e con riferimento alle risorse messe a disposizione anche dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dall'Utenza, da Enti o Istituzioni private e del privato sociale.
2. Il sistema integrato dei Servizi valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche sociali nella formazione della domanda e

---

<sup>2</sup> Ad esempio il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona che usufruisce/intende usufruire del Servizio.



Comune di **Ittireddu**

nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto e al concorso tra risorse pubbliche e private.

3. Ai fini dell'accesso e della compartecipazione al costo dei Servizi qui regolamentati, l'Ufficio precedente richiede e valuta, direttamente o indirettamente, l'ISEE dell'Utenza, così come di seguito individuato nella parte del Regolamento riguardante i singoli Servizi.



Comune di Ittireddu

## **PARTE SECONDA**

### **PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO AI SERVIZI**

#### **ART. 6**

##### **DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI.**

1. I Servizi e le Prestazioni di cui al presente Regolamento, siano essi gestiti da soggetti pubblici ovvero privati, mediante contratto, convenzione o concessione, sono rivolti, indicativamente, ai soggetti di cui all'art. 4 della l.r. 23 dicembre 2005, n. 23, cui dunque si fa integrale rinvio.
2. Restano ovviamente salve ulteriori previsioni contenute in discipline generali e settoriali, siano esse di fonte nazionale ovvero regionale, con particolare riferimento ai Programmi sperimentali rivolti a persone non autosufficienti e loro nuclei familiari, ai disabili psichici e intellettivi di cui alla l.r. n. 15/1992 e l.r. n. 20/1997, alle leggi di settore e/o appartenenti a particolari tipologie di cittadini individuate sia a livello regionale.
3. I Servizi/Prestazioni professionali dei Servizi Sociali comunali, di norma, non comprendono le attività istituzionalmente attribuite alle articolazioni del S.S.N. (ad esempio: Servizio del Consultorio, Materno-Infantile, Psicologo, ecc.).
4. Si individuano, indicativamente, le seguenti classi di priorità:
  - ai Servizi Comunali (non di Ambito) accedono con priorità i residenti nel Comune sede del Servizio, secondariamente quelli domiciliati nel medesimo, in terzo luogo quelli dell'Ambito Plus di Ozieri e, in ultimo, quelli di altri Comuni;
  - ai Servizi definiti "Servizio d'Ambito" accedono prioritariamente tutti i cittadini residenti nell'Ambito Plus di Ozieri;
  - ai Servizi intercomunali, di sub-Ambito o comprendenti anche Comuni non dell'Ambito di Ozieri, accedono prioritariamente i cittadini residenti nei Comuni associati.

#### **ART. 7**

##### **DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA RICHIESTA.**

1. I servizi e le prestazioni inserite nel presente Regolamento sono assoggettate a quanto previsto dalla normativa vigente in materia<sup>3</sup>, con la quale:

---

<sup>3</sup> Segnatamente: DPCM 05.12.13, n. 159 – "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. (ISEE)." D.M. 07.11.14 – "Approvazione del modelli tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, c.3, DPCM 05.12.13, n. 159;



Comune di **Ittireddu**

- si individuano le prestazioni socio assistenziali agevolate;
  - si determina l'indicatore della situazione economica (ISE);
  - si indicano le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE).
2. Giusto il rinvio alla normativa di cui al comma precedente, sono diversi i servizi interessati alla definizione dei criteri per stabilire la partecipazione dell'Utenza al costo dei servizi, erogati nell'Ambito Plus di Ozieri. La regolamentazione puntuale, con indicazione dell'ISEE corretto da utilizzare, è indicata nei singoli articoli dedicati ad essi, cui, dunque, si rinvia.
  3. Qualora uno o più Servizi siano gestiti a livello di Plus d'Ambito, l'Ufficio di Programmazione e Gestione assume integralmente su di sé funzioni e compiti del Servizio Sociale comunale, fatto salvo quanto diversamente specificato in Atti di programmazione o gestione per tale/i Servizio/i.

## **ART. 8**

### **PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA.**

1. Il richiedente la prestazione ovvero il suo rappresentante legale presentano la dichiarazione ISEE di prestazione, riferita al nucleo familiare.
2. Il vaglio dell'ISEE dell'Utenza è indispensabile per accertare il possesso dei requisiti per l'eventuale riduzione o esenzione. Costituendo la presentazione dell'ISEE ovvero della suindicata dichiarazione sostitutiva unica, un'opportunità per l'Utenza, che snellisce gli adempimenti a suo carico e che consente al medesimo di usufruire dei benefici previsti, la scelta consapevole di non presentare dette attestazioni è indice di rinuncia implicita ai benefici medesimi. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE, così come l'autocertificazione di avere una situazione economica di valore superiore previsto per accedere alle agevolazioni, comporta l'inserimento nella fascia massima di contribuzione. È, in ogni caso, fatta salva l'erogazione del servizio e delle agevolazioni non collegate alla situazione economica.
3. L'ISEE riferito al proprio nucleo familiare ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.
4. L'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica avviene a decorrere dal mese di gennaio, in quanto la certificazione ISEE è valida fino alla data del 15 gennaio.
5. In caso di mancata presentazione di tale aggiornamento ovvero di attestazioni incomplete o non corrette, l'Ufficio procedente invita l'Utenza alla regolarizzazione della propria posizione che deve avvenire



Comune di Ittireddu

entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si procede ai sensi del precedente comma 2.

6. L'Ufficio procedente richiede le eventuali integrazioni/rettifiche di quanto dichiarato, sollecitando l'Utenza nei modi ritenuti più efficaci (verbalmente ovvero mediante raccomandata r/r. In quest'ultimo caso l'Utenza disporrà di 30 giorni di calendario, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie), nel rispetto di quanto previsto dai singoli Regolamenti comunali.

## **ART. 9**

### **VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA SOTTESA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA. DECORRENZA DELL'AGGIORNAMENTO.**

1. Qualora l'Utenza intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere la propria attestazione più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati, è riconosciuta la facoltà di presentare una nuova attestazione, entro l'anno di validità della precedente. Detta facoltà è prevista nei soli casi contemplati dal DPCM 05.12.13, n. 159;
2. Ricevuta la nuova dichiarazione, l'Ufficio procedente adegua l'agevolazione a favore dell'Utenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento dell'accertamento del nuovo valore ISEE secondo.
3. Ove giustificato da circostanziata e motivata richiesta, e a seguito di puntuale verifica dell'Ufficio procedente, la decorrenza dell'agevolazione è anticipata al momento del verificarsi dell'evento che ha mutato la capacità economica dell'Utenza.
4. Nel caso in cui l'Utenza veda compromessa la propria situazione economica a seguito di eventi esterni transitori quali intervenuta disoccupazione, cassa integrazione, mobilità et simili, l'Ufficio procedente, d'intesa con la medesima, definisce tempi e modalità entro i quali sia possibile ristabilire, una volta superata la momentanea situazione di difficoltà, l'applicazione generale della normativa sull'ISEE. Nel frattempo, l'Ufficio procedente provvede ad una nuova valutazione ISEE, tenendo conto dell'effettiva disponibilità reddituale della stessa.

## **ART. 10**

### **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE).**

1. La quantificazione della quota di compartecipazione al costo/tariffa dei servizi e prestazioni rese avviene mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. La determinazione dell'ISEE avverrà secondo quanto previsto dal DPCM



Comune di Ittireddu

05.12.13, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. (ISEE)” e dal D.M. 07.11.14 – “Approvazione del modelli tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10, c.3, DPCM 05.12.13, n. 159;

## **ART. 11**

### **CRITERI ULTERIORI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI.**

1. È contemplata la possibilità di prevedere – accanto all’ISEE – “criteri ulteriori di selezione dei beneficiari”. Detti criteri s’intendono come aggiuntivi, che prescindono dalla valutazione del reddito, già puntualmente e normativamente disciplinato nella sua composizione.<sup>4</sup>
2. Trattasi di criteri integrativi e mirati, riguardo ai seguenti elementi:
  - considerazione della variazione della situazione economica in corso di validità di cui alla dichiarazione sostitutiva rilasciata ai fini ISEE;
  - declinazione personalizzata della tipologia della prestazione legata anche a particolari condizioni di bisogno.

## **ART. 12**

### **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE).**

1. In sede d’individuazione dell’ISEE rilevante (*rectius*: da utilizzare) per definire la modalità e l’entità della compartecipazione dell’Utenza al costo dei servizi resi, si indicano di seguito i criteri generali:
  - a) nel caso di prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle competenti A.S.L., si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, determinata secondo la normativa in materia di ISEE. In ogni caso, qualora detta tipologia di Utenza abbia familiari a carico, la quota di compartecipazione dovuta è calcolata tenendo conto dell’ISEE del nucleo familiare così come complessivamente risultante;
  - b) nel caso di prestazioni sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone non riconducibili alle due categorie di cui alla suindicata lettera a), la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo

---

<sup>4</sup> Ad esempio, la composizione monogenitoriale del nucleo familiare.



Comune di **Ittireddu**

familiare di appartenenza.

- c) in casi specifici e adeguatamente motivati, anche per periodi temporali limitati, è data facoltà agli Uffici procedenti, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, di prevedere ipotesi di esenzione totale/parziale dalla compartecipazione.
- d) è data facoltà alle singole Amministrazioni comunali, ovvero all'Ambito per quanto di propria competenza, di individuare nuclei familiari rilevanti differenti rispetto a quelli individuati testualmente dalla normativa, al fine di agevolare ulteriormente l'Utenza nella individuazione della quota compartecipativa dovuta);

### **ART. 13**

#### **CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.**

1. L'Ufficio precedente effettua, direttamente o indirettamente, opportuni controlli sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di Legge e ad eventuali spese.
3. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, l'Ufficio precedente provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

### **ART. 14**

#### **MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI**

1. L'istanza di accesso è predisposta dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal proprio rappresentante legale a ciò abilitati. Sono quindi da ritenersi irricevibili, salvo situazioni debitamente motivate, in ossequio al rispetto della capacità di agire di ogni persona, quando non limitata (ovvero parzialmente limitata) da alcuna misura di protezione civilistica, le istanze presentate "in nome e per conto" di altre persone maggiorenni, da parte di soggetti che non hanno la rappresentanza



Comune di Ittireddu

legale dei medesimi e/o che sono sprovvisti di delega espressa da questi rilasciata, ancorché facenti parte del nucleo familiare. In caso d'irregolarità in punto di rappresentanza, l'Ufficio procedente può invitare ovvero attivare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. È comunque fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di cui al d.P.C.M. 29 novembre 2001.

2. È comunque previsto che l'avvio del procedimento per l'accesso al servizio avvenga d'ufficio in tutti quei casi in cui sussistano le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.
3. L'Ufficio procedente, a fini istruttori, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile alla conclusione del procedimento. Per la gestione concreta del procedimento si fa espresso rinvio alla normativa generale di cui alla l. n. 241/1990 e regolamento attuativo e al d.P.R. n. 445/2005.
4. È rilasciata all'Utenza, a fini certificativi e probatori, copia dell'istanza così presentata.
5. L'accesso al servizio è regolato nel rispetto del principio di semplificazione cui deve ispirarsi l'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento.
6. Per quanto concerne i servizi il cui accesso presuppone valutazioni di competenza dell'ASL, l'Ufficio procedente informa la propria attività ai principi di cui al comma precedente.
7. All'istanza di cui al precedente comma 3 deve essere allegata la dichiarazione ISEE competente, così come dianzi illustrata. A tal fine, per l'accesso ai Servizi distrettuali/d'ambito, è predisposto dall'Ufficio di Programmazione e Gestione apposito modulo.
8. Nel citato modulo sono raccolte, oltre alle informazioni di ordine anagrafico, anche tutti i dati necessari per l'istruttoria e la conseguente erogazione di Servizi e prestazioni.
9. Il progetto personalizzato/individualizzato che riguarda l'Utenza è soggetto a rivalutazione periodica per opera dell'Ufficio procedente, secondo scadenze temporali autonomamente fissate ovvero dietro sollecitazione dell'Utenza o del suo rappresentante legale ovvero degli Enti gestori il servizio fruito. All'esito di ciò, si adottano le misure conseguenti del caso, ritenute più opportune per un miglior intervento sociale a favore dell'Utenza.

## **ART. 15**

### **PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE.**

1. La presa in carico dell'Utenza avviene, nei casi in cui il procedimento sia stato attivato a istanza di parte, all'esito positivo del procedimento così come sopra definito. Nei casi di attivazione d'ufficio, la presa in carico si concreta nell'esecuzione delle attività necessarie previste.
2. In sede istruttoria, ricorrendo i presupposti per una conclusione positiva del procedimento, l'Ufficio procedente definisce un progetto





Comune di Ittireddu

- sociale d'intervento modulato sulle specifiche esigenze del caso concreto. Detto progetto prevede, sinteticamente: a) la descrizione della situazione iniziale; b) gli strumenti pensati per eliminare/attenuare le problematiche connesse; c) gli obiettivi da raggiungere; d) tempistica; e) attività di verifica in itinere.
3. Il progetto è condiviso con l'Utenza e/o proprio rappresentante legale e deve almeno indicare:
    - le misure di sostegno ritenute più utili/opportune/urgenti;
    - gli impegni a carico dell'Utenza e/o proprio rappresentante legale;
    - la distribuzione degli oneri finanziari annessi al progetto, se previsti;
    - tempi e modalità di erogazione/fruizione;
    - tempi e modi di aggiornamento/verifica.
  4. La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti, per quanto di competenza dell'Utenza, comporta l'erogazione delle sole attività di sostegno comunque dovute *ex lege* e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle opportune/dovute azioni legali a difesa dell'Amministrazione.

## **ART. 16**

### **AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE.**

1. Gli interventi previsti nel suindicato Progetto assistenziale sono erogati ai richiedenti direttamente dal Comune di riferimento, dalla struttura accreditata o convenzionata con le Amministrazioni ovvero dall'Ufficio di Programmazione e Gestione, a seconda del soggetto competente ad eseguirli.
2. L'ammissione alle prestazioni è immediata ovvero differita con inserimento in liste di attesa, riguardo alle quali è garantita all'Utenza, sussistendone i presupposti di legge, possibilità di accesso. La formazione di liste d'attesa relative a servizi che costituiscono livelli essenziali di assistenza non può essere motivata con esclusivo riferimento ai limiti di bilancio dell'Amministrazione.
3. In ogni caso è fornita all'Utenza tempestiva informazione in proposito.
4. È compito dell'Ufficio precedente comunicare all'Utenza, prima dell'avvio della prestazione, le condizioni essenziali del servizio reso (modalità, eventuale quota di compartecipazione al costo, ecc.).



Comune di Ittireddu

## **PARTE TERZA**

### **UTILIZZO DEGLI ISEE RILEVANTI AI FINI DELL'ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI.**

#### **ART. 17**

##### **UTILIZZO DELL'ISEE DELL'UTENZA.**

1. Nei casi in cui ciò sia dovuto, la compartecipazione dell'Utenza al costo dei servizi qui disciplinati prevede l'utilizzo dell'indicatore ISEE.
2. A tal fine è previsto l'utilizzo della formula matematica di cui al successivo art. 19, differenziata a seconda della tipologia di servizio, che rappresenta una curva esprimente un criterio di proporzionalità, diversamente declinata.
3. Per i valori di ISEE superiori al valore massimo espresso nei grafici di riferimento, all'Utenza è ascritta la partecipazione più alta prevista dal Regolamento.
4. I valori dell'ISEE sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.

#### **Art. 18**

##### **REGOLE TECNICHE MINIME PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA.**

1. Essendo il meccanismo del concorso dell'Utenza costruito sul costo/tariffa del servizio, la quota su cui si applica la percentuale a carico dell'Utenza è soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del medesimo.
2. L'Ufficio procedente, previa adeguata istruttoria, può prevedere una riduzione della quota a carico dell'Utenza, operando sulla percentuale di contribuzione individuata utilizzando la c.d. progressione parabolica, strumento il quale garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda una specifica e singola quota di compartecipazione.<sup>5</sup>
3. La tariffa a carico dell'Utenza è arrotondata, per eccesso (a partire da 0,51 €) o per difetto (fino a 0,50 € compresi), ad un euro. Tale arrotondamento è praticato sulla cifra complessiva, al momento dell'emissione periodica del ruolo.

---

<sup>5</sup> La progressione parabolica si basa sull'applicazione all'ISEE dell'utente e/o familiare di un'apposita formula matematica. Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico del richiedente.



Comune di Ittireddu

## **ART. 19**

### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELL'UTENZA UTILIZZANDO L'INDICE ISEE. FORMULA MATEMATICA.**

1. Per determinare la percentuale di contribuzione dell'Utenza al costo dei servizi di cui all'oggetto con la suindicata metodologia della progressione parabolica, si utilizzerà la seguente formula matematica:

$$\% \text{ a carico dell'Utenza} = a\text{ISEE}^2 + b\text{ISEE} + c$$

che esprime una parabola individuata da tre punti (a,b,c), che vede l'aumento della compartecipazione in relazione alla crescita dell'ISEE

## **Art. 20**

### **AGGIORNAMENTI.**

1. Allorquando l'Ufficio precedente debba aggiornare il costo dei Servizi erogati, e ciò determini un significativo aumento della percentuale da ascrivere all'Utenza, sarà necessario procedere, prima di individuare i nuovi parametri matematici da utilizzare, ad una nuova fase concertativa, al fine di individuare soluzioni eque e sostenibili sia per l'Amministrazione sia per l'Utenza.

## PARTE QUARTA

### REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI<sup>6</sup>

#### Art. 21-bis

#### VALUTAZIONE E RILEVANZA DEL MINIMO VITALE.

1. Con riferimento ai soli servizi diurni e domiciliari, l'Utenza il cui ISEE rilevante sia inferiore alle soglie di seguito indicate, ricavate da quelle individuate dalla Regione per definire il valore del minimo vitale (MV) annuale, è esentata da ogni forma di compartecipazione al costo.

Tabella delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale per i nuclei familiari di diverse dimensioni - anno 2011

TABELLA "A-ISEE"		
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	SCALA DI EQUIVALENZA	MINIMO VITALE ANNUO (ISEE)
1	70	€ 2955,00
2	100	€ 4222,00
3	130	€ 5488,00
4	160	€ 6755,00
5	185	€ 7810,00
6	205	€ 8655,00
7	220	€ 9288,00

Tabella delle risorse economiche maggiori del minimo vitale per i nuclei familiari di diverse dimensioni - anno 2011 (Tabella Aggiornata Annualmente)

TABELLA "B- ISEE"

<sup>6</sup> Le percentuali esplicitate nelle seguenti tabelle in corrispondenza di ciascuna fascia (riprodotta per comodità gestionale e per opportuna chiarezza/trasparenza nei confronti dell'Utenza), si riferiscono ai singoli ISEE di chiusura delle fasce stesse. Di conseguenza, gli utenti con redditi intermedi, compresi tra una fascia e l'altra, o all'interno della stessa, concorrono al costo del servizio con una quota corrispondente a percentuali intermedie, ricavate dall'applicazione della formula ai valori ISEE del caso. Le tariffe indicate nelle tabelle che seguono sono riferite ai dati di cui il singolo Comune è in possesso alla data di approvazione del presente Regolamento. In caso di aumento o diminuzione delle stesse, si procederà amministrativamente al loro adeguamento.



Comune di Ittireddu

INDICATORE ISEE ANNUO							
FAS CIA	PER N. 1 COMPON ENTE	PER N. 2 COMPON ENTI	PER N. 3 COMPON ENTI	PER N. 4 COMPON ENTI	PER N. 5 COMPON ENTI	PER N. 6 COMPON ENTI	PER N. 7 COMPON ENTI
1	2955,00	4222,00	5488,00	6755,00	7810,00	8655,00	9288,00
2	3546,00	5066,44	6585,6	8106,00	9372,00	10386,00	11145,60
3	4255,20	6079,68	7902,72	9727,20	11246,40	12463,20	13374,72
4	5082,60	7261,84	9439,36	11618,60	13433,20	14886,60	15975,36
5	6116,85	8739,54	11360,16	13982,85	16166,70	17915,85	19226,16

## **ART. 22**

### **REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DOMICILIARI.**

1. In certi casi, evidenziati nei singoli articoli dedicati ai rispettivi Servizi, è prevista una compartecipazione al costo per la fruizione, da calcolarsi in base all'ISEE.

## **ART. 23**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

#### **Punto a) - Oggetto e finalità**

1. Precipua finalità del Servizio è di favorire, per quanto possibile, la permanenza della persona nel proprio ambito familiare e, quindi, al proprio domicilio, garantendo prestazioni a carattere preventivo e/o riparatorio. La durata delle prestazioni è definita dall'Ufficio procedente, in rapporto ai bisogni specifici della persona e ai progetti individuali.

#### **Punto b) - Destinatari**

2. Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sono, indicativamente:
  - persone anziane;
  - persone con ridotta autonomia psico-fisica, non autosufficienti;
  - persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale.

#### **Punto c) - Accesso al Servizio**

3. L'ammissione al Servizio è disciplinata in dettaglio dal singolo Servizio Sociale ovvero dall'Ufficio di Programmazione e Gestione riguardo alla valenza comunale o distrettuale/d'ambito del Servizio. Con provvedimento finale motivato dell'Ufficio procedente, è disposta l'ammissione/diniego al servizio. In caso di saturazione temporanea



Comune di Ittireddu

dell'offerta, l'Ufficio procedente provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

**Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

4. È prevista una compartecipazione al costo dell'Utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e in base alla seguente Tabella.

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	SAD: __ → __	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo orario definito dall'Ufficio procedente): € __		
Compartecipazione dell'Utenza.	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa di riferimento e quindi, si utilizza l'ISEE predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	
Note	<p>Le tariffe a carico dell'Utenza sono rapportate al costo orario sostenuto dall'Ufficio procedente, calcolando, in ogni caso, l'intervento di un solo operatore.</p> <p>Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche economiche e socio-familiari dell'Utenza portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale, l'Ufficio procedente potrà operare, per singoli casi, una motivata riduzione/azzeramento della percentuale di compartecipazione richiesta.</p> <p>La tariffa per fruizione è determinata ed aggiornata con cadenza annuale dall'Ufficio procedente.</p> <p>Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa.</p> <p>I pagamenti di quanto dovuto dall'Utenza devono avvenire entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione, tramite bollettino di c/c postale.</p> <p>Il mancato rispetto dei termini di pagamento e l'inottemperanza alla successiva diffida e messa in mora, determinano l'obbligo per l'Ufficio procedente/competente dell'avvio della procedura esecutiva per il recupero di quanto dovuto.</p> <p>È fatta salva una motivata deroga predisposta dal Servizio Sociale territoriale ovvero dall'Ufficio Procedente/competente.</p> <p>Analogamente nei casi di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata e/o per modifica della stessa.</p>	

% di contribuzione definita nell'Allegato 1.



Comune di Ittireddu

## **ART. 24**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI).**

#### **Punto a) – Oggetto e finalità**

1. Il Servizio di ADI è gestito dall'Ufficio di Programmazione e Gestione e prevede l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare così come da precedente articolo integrata da attività di natura sanitaria erogate da personale delle Aziende Sanitarie. Lo scopo è garantire un insieme coordinato di attività mediche, infermieristiche e riabilitative per la cura e l'assistenza dei pazienti nel proprio domicilio evitando, quando possibile, il ricovero in ospedale e assicurando una migliore qualità di vita dei malati.
2. Nell'ambito del Servizio, oltre alle prestazioni di cui al precedente articolo, sono assicurate dall'A.S.L. le seguenti prestazioni:
  - a) cure domiciliari di tipo prestazionale occasionali o ciclico programmate (prelievi; Terapie iniettive; Gestione cateteri, Consulenze specialistiche; Visite mediche);
  - b) interventi relativi ad attività cliniche di tipo valutativo diagnostico (valutazione clinica; definizione del Piano Assistenziale Individuale; approfondimenti diagnostici; Programmazione intervento);
  - c) interventi e prestazioni dirette di tipo terapeutico medico infermieristiche, di tipo riabilitativo, prestazioni specialistiche (interventi di tipo terapeutico; gestione e prevenzione dell'immobilizzazione; gestione protesi e ausili; cure palliative);
  - d) prestazioni indirette relative ad attività educativo-relazionale-ambientale e di programmazione (istruzione care giver; colloquio con la famiglia; prescrizioni; educazione alla gestione di terapie e ausili; gestione alimentazione; gestione apparecchiature complesse);
  - e) interventi di supporto quali trasporto farmaci e presidi, erogazione materiali per le terapie, supporto psicologico.

#### **Punto b) - Destinatari**

3. L'ADI è un Servizio rivolto a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, in modo temporaneo o protratto, o affette da patologie croniche. Esso si caratterizza per un approccio multidisciplinare degli interventi che coinvolge, in un lavoro di équipe multiprofessionale, diverse professionalità in grado di assistere e dare supporto al paziente e ai suoi familiari.
4. Le persone interessate possono rivolgersi, oltre al Medico responsabile del Distretto e al Servizio Sociale professionale comunale, al Punto Unico di Accesso (PUA) istituito presso il Distretto sanitario di Ozieri, che rappresenta il punto di riferimento dell'Utenza, al fine di decodificare le richieste e formulare la risposta più adeguata, indirizzando l'Utenza verso il servizio più appropriato.

#### **Punto c) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**



Comune di Ittireddu

3. È prevista una compartecipazione al costo dell'Utenza, per la parte socio-assistenziale, mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e nella seguente Tabella.

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	ADI: __ → __	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo orario definito dall'Ufficio procedente): € ____	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa di riferimento e quindi, si utilizza l'ISEE predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	
Compartecipazione dell'Utenza		
Note	Le tariffe a carico dell'Utenza sono rapportate al costo orario sostenuto dall'Ufficio procedente, calcolando, in ogni caso, l'intervento di un solo operatore. Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche economiche e socio-familiari dell'Utenza portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale, l'Ufficio procedente potrà operare, per singoli casi, una motivata riduzione/azzeramento della percentuale di compartecipazione richiesta. La tariffa per fruizione è determinata ed aggiornata con cadenza annuale dall'Ufficio procedente. Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa.	

% di contribuzione definita nell'Allegato 1.

## **ART. 25**

### **SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE (SET).**

#### **Punto a) – Oggetto e finalità**

1. Il Servizio di Educativa Territoriale (SET) ha l'obiettivo prioritario di salvaguardare, potenziare, migliorare e, ove possibile, recuperare le competenze genitoriali, al fine di favorire un adeguato sviluppo del minore in situazioni familiari difficili, evitando la traumatica soluzione di un allontanamento dalla famiglia (inserimento in comunità alloggio e/o istituto, affido o adozione).
2. Ulteriore primario obiettivo è di garantire il massimo sostegno al minore inserito in contesti familiari multiproblematici, allo scopo di contribuire alla crescita positiva del medesimo, secondo le finalità contenute nella legislazione vigente.

#### **Punto b) – Destinatari**

3. Il SET è rivolto ai nuclei familiari di minori, anche disabili, (0-18 anni - infanzia, fanciullezza, preadolescenza e adolescenza) che presentino le





Comune di Ittireddu

problematiche di cui al punto precedente. Inoltre, conformemente a quanto disposto dalle Linee-Guida vigenti, il SET può essere altresì erogato a favore di maggiorenni che presentino ritardo cognitivo, difficoltà nel raggiungimento dell'autonomia personale, che siano già beneficiari di interventi educativi e in altri casi particolari nei quali se ne ravvisi la necessità e l'efficacia. Il servizio può essere destinato anche ai portatori di handicap che presentino problematiche educative.

**Punto c) – Attivazione dell'intervento**

4. Il SET è attivato prioritariamente su proposta del Servizio Sociale, previa predisposizione di un Progetto individualizzato, condiviso con i destinatari dell'intervento e con i servizi territoriali eventualmente coinvolti nella gestione del caso.

**Punto d) – Obiettivi del progetto individualizzato:**

5. Gli obiettivi del Servizio Educativo Territoriale sono essenzialmente i seguenti: - sostegno alla coppia o al singolo nel processo di acquisizione di consapevolezza rispetto alle carenze e difficoltà che impediscono un adeguato esercizio delle funzioni genitoriali; - supporto finalizzato alla trasmissione di competenze utili al superamento dei problemi organizzativi della famiglia (errata gestione economica, inadeguatezza igienico-sanitaria e/o alimentare, incuria...); - aiuto al minore per il superamento delle difficoltà relazionali, di socializzazione, di apprendimento e disadattamento scolastico; - supporto al nucleo e al minore per una efficace interazione e fruizione dei servizi territoriali (A.S.L., scuola, servizi di aggregazione, volontariato).

**Punto e) – Tipologia del progetto**

6. Il SET è attivato in modo mirato, secondo le seguenti tipologie progettuali:
  - a) progetto ponte (ad esempio: attivazione intervento in attesa di affidamento eterofamiliare);
  - b) progetto di rientro (attivato nel momento del rientro del minore in famiglia dopo un allontanamento);
  - c) progetto a carattere preventivo (dell'allontanamento);
  - d) progetto nella crisi (attivazione in tempi brevissimi per tamponare una crisi già in atto).

**Punto f) - Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

4. In ragione del carattere preventivo e/o riparativo che ne emerge, l'erogazione del Servizio non prevede alcuna forma di compartecipazione al costo da parte dell'Utenza, fatte salve diverse future disposizioni della Regione in merito.
5. Per eventuali prestazioni diverse da quelle socio-assistenziali, tipiche del sistema sanitario, come quelle psicologiche o psicoterapeutiche, provvede il Servizio dell'A.S.L., ovvero direttamente la famiglia dell'utente con risorse proprie.



Comune di Ittireddu

## **ART. 26**

### **SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A DOMICILIO**

#### **Punto a) – Oggetto e finalità**

1. Precipua finalità del Servizio è di garantire all'Utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione. Questo servizio tende a favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita e quella della famiglia d'appartenenza.

#### **Punto b) – Destinatari**

2. Destinatari del Servizio sono, indicativamente, le persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e i maggiorenni inabili a compiere gli atti quotidiani della vita, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, né di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, nonché le persone momentaneamente non in grado di provvedere a tale incombenza.

#### **Punto c) - Accesso al Servizio**

3. L'ammissione al Servizio è disciplinata in dettaglio dal singolo Servizio Sociale ovvero dall'Ufficio di Programmazione e Gestione riguardo alla valenza comunale o distrettuale/d'ambito del Servizio. Con provvedimento finale motivato dell'Ufficio precedente, è disposta l'ammissione/diniego al servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, l'Ufficio precedente provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

#### **Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

4. È prevista una compartecipazione al costo da parte dell'Utenza mediante quota fissa 50% del costo unitario del pasto.
5. È prevista inoltre una compartecipazione sulla restante quota del 50% definita attraverso i parametri previsti nella tabella - Allegato 2 - al presente regolamento.
6. La tariffa per fruizione è determinata ed aggiornata con cadenza annuale. Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa. Le singole Amministrazioni comunali, ovvero l'Ufficio di Programmazione e Gestione per l'ambito, con proprio provvedimento possono determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa dianzi stabilita, qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al Servizio .
7. % di contribuzione definita nell'Allegato 2.



Comune di Ittireddu

## **ART. 27**

### **REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER LA FREQUENTAZIONE DI SERVIZI DIURNI.**

1. I Servizi diurni oggetto del presente Regolamento si configurano come luoghi di aggregazione e di sostegno alla persona e alla famiglia nello svolgimento dei suoi compiti di cura e sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione alle esigenze delle persone accolte.
2. Per realizzare tali finalità assicurano: - ospitalità diurna; - accudimento alla persona; - servizio di mensa; - varie attività di osservazione e orientamento per il tramite di creazione di programmi di attività individualizzate e/o di gruppo. È previsto il servizio di trasporto dal domicilio dell'utente alla Struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che presentino una fragilità particolarmente rilevante. Nel caso in cui l'Utenza possa organizzarsi autonomamente per il trasporto a/dal Servizio frequentato, l'Ufficio precedente si attiverà al fine di prevedere/organizzare/facilitare tale autonoma attivazione.

## **ART. 28**

### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE).**

#### **Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari**

1. Il Servizio denominato Centro Socio Educativo (CSE) è rivolto a specifici gruppi di persone - minori e anziani, persone con disabilità o persone con disturbo mentale con esiti stabilizzati - con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali.<sup>7</sup>

#### **Punto b) - Accesso al Servizio**

2. L'ammissione al Servizio è disciplinata in dettaglio dal singolo Servizio Sociale ovvero dall'Ufficio di Programmazione e Gestione riguardo alla valenza comunale o distrettuale/d'ambito del Servizio. Con provvedimento finale motivato dell'Ufficio precedente, è disposta l'ammissione/diniego al Servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, l'Ufficio precedente provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

#### **Punto c) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

3. È prevista una compartecipazione al costo dell'Utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e nella seguente Tabella.

Servizio di Centro Socio Educativo (CSE)
--

<sup>7</sup> Cfr. art. 18 d.P.G.R. n. 4/2008.



Comune di Ittireddu

Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	CSE: ___ → ___	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo orario definito da <span style="background-color: yellow;">    </span> ): € ___	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa di riferimento e quindi, si utilizza l'ISEE predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	
Compartecipazione dell'Utenza		
Note	Le tariffe a carico dell'Utenza sono rapportate al costo orario sostenuto dall'Ufficio precedente, calcolando, in ogni caso, l'intervento di un solo operatore. Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche economiche e socio-familiari dell'Utenza portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale, l'Ufficio precedente potrà operare, per singoli casi, una motivata riduzione/azzeramento della percentuale di compartecipazione richiesta. La tariffa per fruizione è determinata ed aggiornata con cadenza annuale dall'Ufficio precedente. Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa.	

## ART. 29

### DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA

#### Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari

1. I Centri per la Famiglia sono Servizi finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia e a sostenerne gli impegni e le responsabilità nella vita quotidiana, la cui attività si integra con quella svolta presso i consultori familiari, al fine di consentire un sostegno alle competenze genitoriali nel loro ruolo educativo, all'informazione e vita quotidiana, all'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità.<sup>8</sup>

#### Punto b) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.

2. Nessuna. Il Servizio è gratuito.

## ART. 30

### DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI MENSA PER LA FREQUENTAZIONE DI SERVIZI DIURNI.

<sup>8</sup> Cfr. art. 19 d.P.G.R. n. 4/2008.



Comune di Ittireddu

1. I Servizi di Trasporto per Persone con disabilità si differenziano per lo scopo cui sono attivati e si concretano in:
  - a) Servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione, di cui alla D.G.R. n. 51/11 del 27.11.2009:
    - a.1) garantendo la sistematica presenza di un accompagnatore in grado di consentire alla persona con disabilità di utilizzare il mezzo di trasporto, sia nelle fasi di salita e di discesa, sia durante la permanenza a bordo e che al contempo garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell'utente;
    - a.2) Servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione senza la sistematica presenza di un accompagnatore e che non garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell'utente;
  - b) Servizi di trasporto pubblico per la mobilità sul territorio, fruendo delle agevolazioni previste dall'art. 20 della l.r. n. 21/2005, coerentemente a quanto la Regione ha stabilito in applicazione della l. n. 104/1992 e, in particolare a quanto stabilito con D.G.R. n. 59/1 del 19.10.2008 (rubricata "Mobilità sociale"), secondo cui ogni Comune dispone gli interventi per consentire alle persone con disabilità la possibilità di muoversi liberamente sul territorio.
  - c) Servizio di accompagnamento alle strutture scolastiche, attivabile altresì in occasione delle varie tornate elettorali per chi intende esercitare il proprio diritto di voto.
  - d) Servizio di trasporti sociali di emergenza per le persone con disabilità e/o temporaneamente disabili o estremamente disagiate e impossibilitate ad accedere a visite mediche e specialistiche e terapie, e che non fruiscono di altre agevolazioni per la mobilità sociale di cui ai commi precedenti.
2. Quanto al Servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione di cui al precedente co. 1 punto a.1), nelle more che sia attiva la società "Mobilità Sociale Sardegna Srl", esso può essere organizzato dalla A.S.L. di Sassari, distretto di Sassari, ovvero dal Plus d'Ambito di Ozieri, o da ciascun Comune dell'Ambito stesso su decisione della Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri. Tale Servizio è completamente gratuito per l'Utenza. L'ammontare del contributo della Regione all'Ente che organizza il Servizio è fissato annualmente dalla Regione stessa. Qualora nel 2011 e successivi non siano stati attivati e siano fruibili i Servizi della ditta "Mobilità Sociale Sardegna Srl", l'Ambito Plus emana proprie ulteriori direttive in merito.
3. Per avere accesso alle prestazioni è necessario che l'utente e/o il proprio rappresentante legale presenti all'Ente che ha organizzato il Servizio (Comune, Plus, A.S.L.) apposita istanza.
4. Quanto al Servizio di trasporto pubblico per la mobilità sul territorio, di cui al precedente co. 1 lett. b), esso riconosce il diritto alle



Comune di Ittireddu

agevolazioni tariffarie (in percentuale variabile con il grado di invalidità) alle Persone invalide, a chi ha l'accompagnatore e a chi fruisce dell'indennità di frequenza o è reduce di guerra o è titolare di pensione INPS. I limiti di reddito per le diverse percentuali di invalidità sono fissati dalla Regione. Per avere diritto alle agevolazioni è necessario che l'utente e/o il proprio rappresentante legale presenti al proprio Comune di residenza apposito modulo di richiesta della "Tessera triennale agevolazioni tariffarie per invalidi e reduci di guerra".<sup>9</sup>

5. Quanto al Servizio di accompagnamento alle strutture scolastiche, attivabile anche in occasione delle varie tornate elettorali per chi intende esercitare il proprio diritto di voto, di cui al precedente co. 1 lett. c), esso può essere attivato da ciascun Comune, ovvero dall'Ambito Plus di Ozieri su decisione della Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri. In questo caso è prevista una compartecipazione al costo per il Servizio reso che comunque è indifferente all'indicatore ISEE ma, significativamente, in ossequio alla finalità equitativa e paritaria sottesa al servizio fruito, è a tariffa fissa. Si ritiene equo che il costo del trasporto sia identico a quello dell'abbonamento annuale riservato agli studenti delle scuole dell'Ambito Plus di ogni ordine e grado. Il valore della tariffa è determinato annualmente dall'Ufficio di Programmazione e Gestione, su decisione della Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri, comunicato ai singoli Comuni del Distretto e da questi all'Utenza.
6. Quanto al Servizio di trasporti sociali di emergenza, di cui al precedente co. 1 lett. d), esso può essere attivato dall'Ambito Plus di Ozieri, su decisione della Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri, in particolare organizzando in rete le forze del terzo settore. In questo caso è prevista una compartecipazione al costo per il Servizio reso che comunque è indifferente all'indicatore ISEE ma, significativamente, in ossequio alla finalità equitativa e paritaria sottesa al servizio fruito, è a tariffa fissa. Si ritiene equo che il costo del trasporto sia identico a quello dell'abbonamento annuale riservato agli studenti delle scuole dell'Ambito Plus di ogni ordine e grado. Il valore della tariffa è determinato annualmente dall'Ufficio di Programmazione e Gestione, su decisione della Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri, comunicato ai singoli Comuni del Distretto e da questi all'Utenza.
7. Il servizio di mensa consente la fruizione del pasto presso la struttura frequentata. La compartecipazione al costo per il servizio di mensa è indifferente all'indicatore ISEE ma, significativamente, in ossequio alla finalità equitativa e paritaria sottesa al servizio fruito, è a tariffa fissa. Si ritiene equo che il costo del pasto erogato sia identico a quello della

---

<sup>9</sup> Cfr. l'art. 26 della l.r. n. 21/2005, la D.G.R. n. 49/15 del 28.11.2006, la Det. n. 1124 del 11.12.2008, la Det. n. 824 del 28.10.2009.



Comune di Ittireddu

media delle mense scolastiche di Ozieri. Il valore della tariffa è determinato annualmente dall'Ufficio di Programmazione e Gestione, su decisione della Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri, comunicato ai singoli Comuni del Distretto e da questi all'Utenza.

## **ART. 30 BIS**

### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AI SERVIZI DI TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE**

#### **Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari**

1. Il Servizio Trasporto da e per le strutture sanitarie e ospedaliere rappresenta un intervento che concorre ad ampliare l'offerta di prestazioni in favore di persone anziane, persone anziane non autosufficienti, persone con disabilità così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", persone temporaneamente prive dell'autonomia personale.
2. Il Servizio di Trasporto ha lo scopo di favorire l'accesso ai Servizi Sanitari presso strutture ambulatoriali e ospedaliere, di norma nell'ambito del territorio Distrettuale e della ASL di Sassari, ai cittadini anziani, disabili, portatori di handicap con gravi difficoltà di deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l'ausilio di personale medico e/o infermieristico); eventuali richieste di trasporto in Aziende USL limitrofe saranno valutate caso per caso.
3. Il Servizio Trasporto è rivolto a persone in difficoltà per ridotta autonomia personale, residenti nel Comune di Ittireddu, in particolare:
  - a) persone anziane non autosufficienti totali o parziali;
  - b) persone anziane, sole o conviventi con il coniuge o con persona portatrice di handicap, in situazione di difficoltà sociale accertata dall'Ufficio Servizi Sociali;
  - c) persone portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) persone in temporanea difficoltà.
4. Il Servizio Trasporto viene realizzato l'ambulanza dell'Associazione FIDAS – ADVS di Ozieri con il quale il Comune di Ittireddu ha stipulato una apposita convenzione
5. Il Servizio deve essere preventivamente concordato e prenotato presso l'Ufficio Servizi Sociali. La prenotazione e funzionamento del servizio dovranno avvenire in orari e giorni stabiliti. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede:
  - all'acquisizione delle richieste e impegnative;
  - alla definizione e organizzazione del Servizio Trasporto;
  - al controllo regolare del servizio;
  - informa l'utente delle modalità di funzionamento del servizio.

#### **Punto b) - Accesso al Servizio**



Comune di **Ittireddu**

La persona o il familiare che richiede il Servizio deve presentare domanda al Comune su apposito modulo predisposto dall'Ufficio, con un periodo di anticipo minimo di giorni 4 rispetto alla data in cui è previsto il trasporto, (salvo casi urgenti che saranno valutati volta per volta), per consentire la verifica da parte dell'Ufficio della fattibilità del trasporto e la programmazione dello stesso.

L'ammissione al servizio prevede:

- presentazione della domanda, su apposita modulistica, all'Ufficio Servizi Sociali;
- presentazione della certificazione ISEE, ovvero dichiarazione sostitutiva;
- eventuale colloquio a cura dell'Operatrice Sociale per conoscere l'utente e raccogliere ulteriori informazioni;
- l'accettazione incondizionata del presente Regolamento da parte dell'utente.

#### **Punto c) – Ammissione al servizio**

L'Ammissione ad usufruire del servizio è di esclusiva competenza del Servizio Sociale del Comune che valuta le difficoltà dei familiari rispetto alle esigenze di trasporto dell'anziano e le condizioni di ammissibilità e poi eventualmente l'esibizione di documenti o certificati comprovanti lo stato di disabilità del richiedente. Di quanto sopra si terrà conto anche per stabilire eventuali priorità nell'erogazione del servizio.

#### **Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

1. È prevista una compartecipazione al costo da parte dell'Utenza mediante quota fissa 50% del costo del viaggio, come da tabella allegata alla convenzione stipulata con l'Associazione FIDAS \_ ADVS di Ozieri.
2. È prevista inoltre una compartecipazione sulla restante quota del 50% definita attraverso i parametri previsti nella tabella - Allegato 5 - al presente regolamento.
3. La tariffa per fruizione è determinata ed aggiornata con cadenza annuale. Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa. Le eventuali riduzioni sulla tariffa d'anzì stabilita, qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al Servizio
4. % di contribuzione definita nell'Allegato 5.

### **ART. 31**

#### **REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.**

6. L'inserimento in struttura residenziale è attivato, per il tramite dell'Ufficio procedente/competente<sup>10</sup>, in favore dell'Utenza le cui necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario, non

---

<sup>10</sup> Normalmente, il Servizio Sociale territoriale.





Comune di Ittireddu

- possono più essere soddisfatte dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari.
7. Gli inserimenti effettuati in strutture residenziali autorizzate al funzionamento, garantiscono una risposta ottimale, calibrata e appropriata, ai diversificati bisogni di salute ed assistenziali dell'Utenza. La relativa retta giornaliera può includere una "quota sanitaria" (a carico dell'A.S.L.) e una "quota sociale" (a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione dell'Utenza allorquando ne sussistano le condizioni e in conformità alla presente regolamentazione), tenuto altresì conto di quanto disposto annualmente dalla Regione in merito ai "Sussidi a favore di persone con disturbo mentale per il pagamento delle rette di ricovero in istituto".
  8. L'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore dell'Utenza che, inserita/da inserire in una struttura residenziale, non fosse in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della "quota sociale" della retta di ospitalità. Tale intervento economico si configura, in certi casi, come una prestazione sociale agevolata nell'ambito di percorsi sociosanitari integrati, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell'Utenza.
  9. L'intervento economico è versato dall'Amministrazione Comunale direttamente a favore della struttura in deduzione della "quota sociale" a carico dell'Utenza.
  10. Detto intervento economico integrativo è determinato sulla base dei seguenti principi:
    - gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà riguardo alla situazione economica effettiva dell'Utenza;
    - adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti.
  11. L'intervento economico integrativo è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio, essendo inconcepibile, sia pure per scopi sociali meritori, un'eccessiva dilatazione della spesa corrente, tale da pregiudicare gli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali dell'Amministrazione.
  12. Nei casi di urgenza, per i quali non siano attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà comunque all'inserimento dell'Utenza, con compartecipazione a carico del relativo Comune di residenza.
  13. Nel caso di presunzioni di proprietà o titolarità di beni di dubbia attribuzione, è obbligo dell'Amministrazione di effettuare i più opportuni accertamenti, se del caso anche in coordinamento con altre Amministrazioni.
  14. Nel caso di beni trasferiti a titolo di donazione entro cinque anni dalla data di richiesta dell'integrazione della retta, l'Utenza è tenuta a dichiarare gli atti di disposizione intercorsi, con esclusione di quelli in



Comune di Ittireddu

favore del coniuge. Il valore (virtuale) commerciale di tali trasferimenti concorre, fino allo scadere dei cinque anni previsti, per la definizione dell'ISEE.<sup>11</sup>

15. La frequenza a tempo pieno della struttura, chiamata a ospitare l'Utenza in via stabile, fatti salvi gli eventuali rientri presso il domicilio familiare, di cui si deve tenere conto ai fini della corretta ripartizione dei costi, rende coerente il fatto che la compartecipazione al costo dell'Utenza avvenga utilizzando altresì, pro quota, eventuali sussidi eventualmente corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale (tipicamente l'indennità di accompagnamento e/o la pensione di invalidità), salva la franchigia per le piccole spese, in osservanza del principio generale, avente valore meramente indicativo, che promana dall'art. 24 co. 1 lett. g) della l. n. 328/2000.
16. Nel caso in cui l'Utenza sia titolare, in qualità di proprietario, di beni immobili, l'Ufficio competente si rende disponibile a stipulare con la medesima dei "mandati di vendita" (totali o parziali), con l'impegno formale di utilizzare le somme ricavate per il pagamento della quota di retta di spettanza della medesima.
17. La procedura di erogazione del contributo comunale a parziale/totale copertura della "quota sociale" della retta per la permanenza in struttura, è subordinata al fatto che l'inserimento in Struttura avvenga per il tramite degli Uffici precedenti/competenti delle varie Pubbliche Amministrazioni.
18. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è costituito dall'ammontare dell'intera "quota sociale" della retta di ospitalità giornaliera.

Sussistono condizioni oggettive e/o soggettive che dovessero determinare la modificazione della ripartizione del costo della retta tra Comune e Utenza, le predette parti possono presentare al Servizio Sociale territorialmente competente un'istanza volta ad ottenere un incremento di tale intervento economico. L'accoglimento/diniego, motivato, della richiesta, per il tempo stabilito, è adottato dal singolo Ufficio precedente.

## **ART. 32**

### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.).**

#### **Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari**

1. Il Servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è finalizzato a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale, ma anche di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale, a utenti affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, e che pur

---

<sup>11</sup> Nel caso in cui fossero intervenuti atti di disposizione in tal senso, il Comune è tenuto ad avvisare i beneficiari dei medesimi dell'obbligo di concorrere al pagamento della retta di ricovero. In difetto dell'adesione di questi, il Comune procederà inizialmente ad integrare la retta, fatta salva la necessità di dare tempestivamente corso al recupero del credito usando gli ordinari strumenti a disposizione.



Comune di Ittireddu

tuttavia non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale, concorrendo alla realizzazione di un sistema organico di servizi sociosanitari nel territorio regionale a favore delle persone anziane e di soggetti adulti non autosufficienti e delle loro famiglie, in grado di rispondere ai loro specifici bisogni e di contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione.<sup>12</sup>

2. Il presente Servizio costituisce, all'interno del sistema socio-sanitario regionale, un'unità di offerta sociosanitaria e residenziale specificamente destinata all'area della disabilità grave. Sono garantite agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitazione di mantenimento, residenzialità anche permanente, programmi Individualizzati ed il coinvolgimento delle famiglie.
3. In forza di questa differente natura prestazionale, la retta si compone di una quota sanitaria<sup>13</sup> e di una quota sociale, a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione al costo dell'Utenza.
4. L'Utenza-tipo di questo servizio è quella individuata nella normativa regionale di riferimento di cui in nota.

#### **Punto b) - Accesso al Servizio**

5. La richiesta d'inserimento in R.S.A. è presentata al Punto Unico d'Accesso operante presso il distretto sanitario di residenza dell'Utenza.

#### **Punto c) - Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

6. La regolamentazione della compartecipazione al servizio, così come individuato nel presente articolo, riposa nel precedente art. 19 e nella seguente Tabella.

Servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	R.S.A.: __ → __	$% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo orario definito dall'Ufficio precedente): € ____		
Compartecipazione dell'Utenza	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa di riferimento e quindi, si utilizza l'ISEE predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	
Note	Concorrono al pagamento della retta, per quanto concerne la quota c.d. sociale, anche le indennità assistenziali esenti IRPEF ovvero altre provvidenze comunque eventualmente percepite. In ogni caso, in applicazione di quanto previsto nel d.P.G.R. n. 145/1990, tutt'ora	

<sup>12</sup> Cfr. Allegato alla D.G.R. n. 25/6 del 13.06.2006.

<sup>13</sup> Finanziata dalla Regione per il tramite del Fondo Sanitario Regionale, erogata direttamente alla struttura che eroga il servizio. Detta quota è strettamente connessa alla classe di autonomia/fragilità individuata dall'Autorità Sanitaria secondo criteri regionali.



Comune di Ittireddu

	vigente, è lasciata nella disponibilità dell'Utenza una somma mensile pari al 10% del reddito mensile da pensione percepito, escluse le indennità assistenziali esenti IRPEF (indennità di accompagnamento), rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e variabile in relazione al caso concreto, al fine di comprendere le spese mediche e specialistiche, le esigenze specifiche e comunque tutte le attività previste dal progetto individualizzato.
--	--

7. % di contribuzione definita nell'Allegato 3.
8. Sussistendone condizioni oggettive e/o soggettive (es. cure mediche onerose dimostrabili con opportuna certificazione) che dovessero determinare la modificazione della ripartizione del costo della retta tra Comune e Utenza, le predette parti possono presentare al Servizio Sociale territorialmente competente un'istanza volta ad ottenere un incremento di tale intervento economico. L'accoglimento/diniego, motivato, della richiesta, per il tempo stabilito, è adottato dal singolo Ufficio procedente.
9. Relativamente alla fattispecie di cui al punto 7 La quota di contribuzione da parte dell'utenza dovrà essere determinata secondo la seguente formula:

(redditi da pensione + redditi esenti irpef + altre entrate a qualsiasi titolo percepite) - 50% minimo vitale (stabilito annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna)

12 mesi

### **ART. 33**

#### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI.**

##### **Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari**

1. Il Servizio di Comunità Alloggio per Anziani (CAA) è finalizzato a garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psicofisica.<sup>14</sup>
2. In forza di questa differente natura prestazionale, la retta può constare di una quota sanitaria<sup>15</sup> e di una quota sociale, a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione al costo dell'Utenza.
3. L'Utenza-tipo di questo servizio è costituita da persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente tali, le quali non

<sup>14</sup> Cfr. art. 11 d.P.G.R. n. 4/2008.

<sup>15</sup> Finanziata dalla Regione per il tramite del Fondo Sanitario Regionale, erogata direttamente alla struttura che eroga il servizio. Detta quota è strettamente connessa alla classe di autonomia/fragilità individuata dall'Autorità Sanitaria secondo criteri regionali.



Comune di Ittireddu

intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.

**Punto b) - Accesso al Servizio**

4. La richiesta d'inserimento in CAA è presentata al Servizio Sociale comunale di residenza dell'Utente.

**Punto c) - Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

5. La regolamentazione della compartecipazione al servizio, così come individuato nel presente articolo, riposa nel precedente art. 19 e nella seguente Tabella.

Servizio di Comunità Alloggio Anziani		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	Com. all. anz.: __ → __	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo giornaliero/mensile definito da ___): € ___		
Compartecipazione dell'Utenza	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa di riferimento e quindi, si utilizza l'ISEE predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	
Note	Concorrono al pagamento della retta, per quanto concerne la quota c.d. sociale, anche le indennità assistenziali esenti IRPEF ovvero altre provvidenze comunque eventualmente percepite. In ogni caso, in applicazione di quanto previsto nel d.P.G.R. n. 145/1990, tutt'ora vigente, è lasciata nella disponibilità dell'Utenza una somma mensile pari al 10% del reddito mensile percepito, escluse le indennità assistenziali esenti IRPEF, rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e variabile in relazione al caso concreto, al fine di comprendere le spese mediche e specialistiche, le esigenze specifiche e comunque tutte le attività previste dal progetto individualizzato.	

6. % di contribuzione definita nell'Allegato 3.

7. Sussistendone condizioni oggettive e/o soggettive (es. cure mediche onerose dimostrabili con opportuna certificazione) che dovessero determinare la modificazione della ripartizione del costo della retta tra Comune e Utenza, le predette parti possono presentare al Servizio Sociale territorialmente competente un'istanza volta ad ottenere un incremento di tale intervento economico. L'accoglimento/diniego, motivato, della richiesta, per il tempo stabilito, è adottato dal singolo Ufficio procedente.



Comune di Ittireddu

8. Relativamente alla fattispecie di cui al punto 6 La quota di contribuzione da parte dell'utenza dovrà essere determinata secondo la seguente formula:

(redditi da pensione + redditi esenti irpef + altre entrate a qualsiasi titolo percepite) - 50% minimo vitale (stabilito annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna)

12 mesi

#### **ART. 34**

#### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI CASA/STRUTTURA PROTETTA.**

##### **Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari**

1. Il Servizio di Casa/Struttura protetta (CSP), di natura socio-sanitaria, è strettamente collegato con gli altri Servizi presenti nel territorio, avente la finalità di promuovere lo sviluppo dell'autonomia della persona attraverso la valorizzazione delle abilità residue, garantendo interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale, favorendo la fruizione di tutte le strutture esistenti nel territorio, sia riabilitative sia ricreative e socializzanti.
2. Le prestazioni erogate sono rivolte a soggetti parzialmente o del tutto non autosufficienti, che necessitano di tutela socio-sanitaria di base continuativa.

##### **Punto b) – Accesso al (dimissione dal) Servizio**

3. La richiesta d'inserimento in Casa/Struttura protetta è presentata al Punto Unico d'Accesso operante presso il distretto sanitario di residenza dell'Utenza ovvero al Servizio Sociale comunale di riferimento.

##### **Punto c) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

4. La regolamentazione della compartecipazione al servizio, così come individuato nel presente articolo, riposa nel precedente art. 19 e nella seguente Tabella.

Servizio di Casa/Struttura protetta		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	Casa/Str. protetta: __ → __	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo giornaliero/mensile definito da ___): € ___		
Compartecipazione dell'Utenza	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa di riferimento e quindi, si utilizza l'ISEE predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	



Comune di Ittireddu

Note	Concorrono al pagamento della retta, per quanto concerne la quota c.d. sociale, anche le indennità assistenziali esenti IRPEF ovvero altre provvidenze comunque eventualmente percepite. In ogni caso, in applicazione di quanto previsto nel d.P.G.R. n. 145/1990, tutt'ora vigente, è lasciata nella disponibilità dell'Utenza una somma mensile pari al 10% del reddito mensile percepito, escluse le indennità assistenziali esenti IRPEF, rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e variabile in relazione al caso concreto, al fine di comprendere le spese mediche e specialistiche, le esigenze specifiche e comunque tutte le attività previste dal progetto individualizzato.
------	--

5. % di contribuzione definita nell'Allegato 3.
6. Sussistendone condizioni oggettive e/o soggettive (es. cure mediche onerose dimostrabili con opportuna certificazione) che dovessero determinare la modificazione della ripartizione del costo della retta tra Comune e Utenza, le predette parti possono presentare al Servizio Sociale territorialmente competente un'istanza volta ad ottenere un incremento di tale intervento economico. L'accoglimento/diniego, motivato, della richiesta, per il tempo stabilito, è adottato dal singolo Ufficio procedente.
7. Relativamente alla fattispecie di cui al punto 6 La quota di contribuzione da parte dell'utenza dovrà essere determinata secondo la seguente formula:

(redditi da pensione + redditi esenti irpef + altre entrate a qualsiasi titolo percepite) - 50% minimo vitale (stabilito annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna)

12 mesi

#### **ART. 34 BIS**

#### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA ALL'INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA/ STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE AFFETTE DA INFERMITÀ MENTALE.**

##### **Punto a) - Oggetto, finalità e destinatari**

8. Il Servizio di inserimento in Casa Famiglia/Struttura per l'accoglienza di persone affette da infermità mentale. Le prestazioni erogate sono rivolte a soggetti parzialmente o del tutto non autosufficienti, che necessitano di tutela socio-sanitaria di base continuativa.

##### **Punto b) - Accesso al (dimissione dal) Servizio**

9. La richiesta d'inserimento in Casa Famiglia/Struttura per l'accoglienza di persone affette da infermità mentale protetta è presentata al Servizio Sociale comunale di riferimento.

##### **Punto c) - Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**



Comune di Ittireddu

10. La regolamentazione della compartecipazione al servizio, così come individuato nel presente articolo, riposa nel precedente art. 19 e nella seguente Tabella.

Servizio di Casa/ Struttura protetta		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	Casa/Str. protetta: __ → __	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo giornaliero/mensile definito da ___): € ___		
Compartecipazione dell'Utenza	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa di riferimento e quindi, si utilizza l'ISEE predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	
Note	Concorrono al pagamento della retta, per quanto concerne la quota c.d. sociale, anche le indennità assistenziali esenti IRPEF ovvero altre provvidenze comunque eventualmente percepite. In ogni caso, in applicazione di quanto previsto nel d.P.G.R. n. 145/1990, tutt'ora vigente, è lasciata nella disponibilità dell'Utenza una somma mensile pari al 10% del reddito mensile percepito, escluse le indennità assistenziali esenti IRPEF, rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e variabile in relazione al caso concreto, al fine di comprendere le spese mediche e specialistiche, le esigenze specifiche e comunque tutte le attività previste dal progetto individualizzato.	

11. % di contribuzione definita nell'Allegato 3.
12. Sussistendone condizioni oggettive e/o soggettive che dovessero determinare la modificazione della ripartizione del costo della retta tra Comune e Utenza, le predette parti possono presentare al Servizio Sociale territorialmente competente un'istanza volta ad ottenere un incremento di tale intervento economico. L'accoglimento/diniego, motivato, della richiesta, per il tempo stabilito, è adottato dal singolo Ufficio procedente.
13. Relativamente alla fattispecie di cui al punto 12 La quota di contribuzione da parte dell'utenza dovrà essere determinata secondo la seguente formula:

(redditi da pensione + redditi esenti irpef + altre entrate a qualsiasi titolo percepite) - 50% minimo vitale (stabilito annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna ovvero dall'INPS)

---

12 mesi





Comune di Ittireddu

## ART. 35

### STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI

#### Punto a) – Oggetto e finalità

1. Le strutture, pubbliche o private, mirano a offrire l'accoglienza temporanea, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Esse possono svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinati esclusivamente a tipologie omogenee di Utente (es. Comunità di pronta accoglienza, Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino, ecc).<sup>16</sup>

#### Punto b) – Destinatari

2. Le Strutture sociali di Accoglienza residenziale per minori ospitano: - minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione; - minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine; - genitore con bambini in situazione di grave disagio; - giovani anche in prosieguo amministrativo, e offrono interventi sociali ed educativi individualizzati, finalizzati anche alla "riscoperta" delle relazioni con i familiari laddove e per quanto possibile.

#### Punto c) - Accesso al Servizio

3. Per l'inserimento dell'Utente presso le suindicate Strutture, il Servizio si atterrà alle prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria nel proprio provvedimento.

#### Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utente. Tariffe.

4. È prevista la compartecipazione al costo da parte del nucleo familiare dell'Utente mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e in base alla seguente Tabella.

Servizio di accoglienza residenziale per minori (strutture)		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	Accoglienza residenziale per minori (strutture): — → —	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo giornaliero/mensile definito da ___): € ___		
Compartecipazione dell'Utente	Si utilizza l'ISEE familiare predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	
Note	Le tariffe relative sono tempestivamente comunicate al nucleo familiare dell'Utente. L'Ufficio procedente, con proprio provvedimento, può determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa oraria qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al servizio .	

<sup>16</sup> Cfr. artt. 5, 6, 7, 10 del d.P.G.R. n. 4/2008.



Comune di Ittireddu

## **ART. 36**

### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RIABILITATIVE PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI (IDM)**

1. Il Servizio di inserimento in Strutture riabilitative per Persone con disturbo mentale (IDM) - con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 del d.P.G.R. n. 4/2008 (rubricato *Comunità integrate per persone con disturbo mentale*), è rivolto a utenti che necessitano di interventi a bassa intensità sanitaria ed è strettamente collegato con gli altri Servizi presenti nel territorio. In tali strutture, a titolarità sociale, si realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati volti ad aiutare la persona a star meglio e a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente, allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'autonomia dell'utente attraverso la valorizzazione delle sue abilità residue, garantendo interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale, favorendo la fruizione di tutte le strutture esistenti nel territorio, sia riabilitative sia ricreative e socializzanti.
2. Le prestazioni sono erogate a Persone che necessitano di bassa intensità sanitaria e prevedono il coinvolgimento costante dei familiari e della rete sociale in attesa del rientro nel proprio domicilio o della predisposizione di programmi di abitare assistito, quali le case famiglia e i gruppi di convivenza, come definiti all'art. 5 del d.P.G.R. 4/2008. Le prestazioni psichiatriche e infermieristiche sono assicurate dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze ed è garantita la presenza di un operatore socio-sanitario sia nelle ore notturne che per eventuali emergenze.

#### **Punto b) – Accesso al (dimissione dal) Servizio**

3. La procedura di ammissione al (dimissione dal) Servizio è demandata al Centro di Salute Mentale competente.

#### **Punto c) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

4. Nessuna. Il Servizio è a totale carico dell'A.S.L. di riferimento.

## **ART. 37**

### **AFFIDAMENTI FAMILIARI**

#### **Punto a) – Oggetto e finalità**

1. Il Servizio mira ad offrire l'accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinato esclusivamente a tipologie omogenee di Utenza (es. Comunità familiare di pronto intervento, mamma con bambino, ecc).

#### **Punto b) – Destinatari**



Comune di Ittireddu

2. Le famiglie in questione ospitano, indicativamente: - minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione; - minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine; - mamme con bambini in situazione di grave disagio; - giovani anche in prosieguo amministrativo, e offrono interventi sociali ed educativi individualizzati, finalizzati anche alla "riscoperta" delle relazioni con i familiari laddove e per quanto possibile; persone anziane, disabili e sofferenti mentali.

**Punto c) - Accesso al Servizio**

3. Per l'ammissione al Servizio di un minore non sottoposto a Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ogni singolo Comune, previa definizione di un progetto socio-educativo, predispone opportuni moduli che i genitori/rappresentanti legali dei minori-utenti, con l'eventuale supporto professionale del Servizio Sociale territoriale, sono tenuti a compilare. Detto progetto, dunque, è condiviso con i genitori/rappresentanti legali e, nel caso di grande minore e se possibile, con l'interessato, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei competenti servizi specialistici. Coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore formalizzano allo scopo apposita richiesta scritta al Comune di residenza. L'individuazione della famiglia affidataria è effettuata dal Servizio Sociale comunale.
4. L'affido può declinarsi in modo diverso in relazione alla specificità del caso concreto.
5. L'Ufficio procedente provvede alla esecuzione di tutti i passi procedurali necessari, tra i quali si ricorda, in particolare, la quantificazione del contributo da erogare agli affidatari.

**Punto d) - Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

6. È prevista la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e in base alla seguente Tabella.

Servizio di accoglienza residenziale per minori (affidamenti familiari)		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	Affidamenti familiari: — → —	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo giornaliero/mensile definito da <span style="background-color: yellow;">    </span> ): €		
Compartecipazione dell'Utenza	Si utilizza l'ISEE familiare. Per minori riconosciuti da entrambi i genitori, residenti anche in Comuni diversi, la retta mensile è determinata sulla base della somma degli ISEE riferiti a ciascun genitore, fatti salvi i casi di separazione legale o di divorzio, per i quali è già prevista l'erogazione dell'assegno di mantenimento da parte del genitore convivente.	



Comune di Ittireddu

## **ART. 38**

### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS).**

#### **Punto a) – Oggetto e finalità**

1. Il Centro di Aggregazione Sociale (CAS) è un servizio socio-educativo di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e per la generalità dei cittadini, con la funzione di promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione, di discussione pubblica su tematiche rilevanti per la comunità.<sup>17</sup>
2. Le attività dei CAS, possono essere organizzate anche a livello intercomunale e di Ambito sulla base di accordi scritti tra Servizi Sociali comunali, nei quali possono essere anche coinvolti i Servizi della ASL e della Provincia, senza che questo comporti deliberazioni delle Amministrazioni competenti, stante la condivisione a livello di Plus d'Ambito.
3. I CAS possono organizzare anche i più diversi scambi socio-culturali, nella forma del "gemellaggio", con altri CAS della Provincia, della Regione, nazionali ed europei senza che questo comporti deliberazioni delle Amministrazioni competenti, previa programmazione a livello di Plus d'Ambito.
4. Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) è un servizio socio-educativo rivolto ai minori e ai giovani e persegue una finalità di prevenzione del disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, dell'apertura al territorio.

#### **Punto b) – Destinatari**

5. Il Centro di Aggregazione Sociale si rivolge ad una Utente indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali, ed è normalmente organizzato per "gruppi" di Utente (es: per classi d'età, per gruppi d'interesse intergenerazionali, per tipologia di attività...).
6. Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) si rivolge a tutti i ragazzi, adolescenti e giovani, non considerati solo come soggetti singoli ma anche come gruppi informali e/o gruppi strutturati, mantenendo sempre e comunque una particolare attenzione ai soggetti in condizione di marginalità e di rischio. Il Servizio si rivolge prioritariamente a tutti i ragazzi di età minima pari a 13 anni.

#### **Punto c) - Accesso al Servizio**

1. Per l'ammissione al Centro di Aggregazione Sociale, ed alle attività per esso previste, l'Ufficio precedente predispone opportuni moduli che

---

<sup>17</sup> Cfr. art. 17 d.P.G.R. n. 4/2008.



Comune di **Ittireddu**

l'Utenza, ovvero i genitori/rappresentanti legali della medesima, se minorenne o soggetta a misure di protezione civilistiche, con l'eventuale supporto professionale del Servizio Sociale territoriale, è tenuta a compilare. Con provvedimento finale motivato dell'Ufficio precedente è disposta l'ammissione/diniego al Servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, l'Ufficio precedente provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata.<sup>18</sup>

**Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

2. Nessuna. Il Servizio è gratuito.

**ART. 39**

**DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE I LABORATORI**

**Punto a) – Oggetto e finalità**

1. I Laboratori hanno la funzione di promuovere nei partecipanti iniziative ed attività di gruppo, anche suddivise per sottogruppi per attività complementari volte al raggiungimento di un obiettivo comune, sia in luoghi attrezzati che da attrezzare su iniziativa dei partecipanti; per questo, di norma, in ciascun Laboratorio viene sviluppato uno specifico "Progetto di laboratorio" con la partecipazione degli iscritti sia in termini di coprogettazione che coorganizzazione, i quali potranno anche redarre "apposito regolamento interno", con scopi educativi.
2. Le attività di laboratorio comprendono azioni mirate a valorizzare e sviluppare particolari interessi, capacità e abilità in ambiti specifici della cultura e intercultura, dell'artigianato e dell'arte, della comunicazione e informazione, dell'ambiente e quanto altro d'interesse di gruppi di utenti, anche appartenenti a classi d'età diverse; i laboratori possono anche essere orientati a specifiche attività preformative e formative e di orientamento, di scoperta delle attitudini dei partecipanti nei più vari settori e ambiti d'interesse.
3. Le attività laboratoriali possono essere organizzate, oltre che nei CAS, anche presso le sedi di Servizio dell'ASL e della Provincia, nelle Scuole/Istituti Pubblici e Privati, Ditte/Imprese artigianali del territorio dell'Ambito PLUS, ovvero in altri Territori degli Ambiti della Sardegna o nazionali in base a protocolli d'intesa sottoscritti tra Soggetti Titolari dei Servizi interessati.
4. I Laboratori, così come le attività dei CAS, possono essere organizzati anche a livello intercomunale e di Ambito sulla base di accordi scritti tra Servizi Sociali comunali, nei quali possono essere anche coinvolti i Servizi della ASL e della Provincia, senza che questo comporti deliberazioni delle Amministrazioni competenti, stante la condivisione a livello di Plus d'Ambito.

---

<sup>18</sup> Spesso è un servizio ad accesso libero, dipende come si caratterizza.



Comune di Ittireddu

5. I laboratori possono essere condotti - per la sola parte tecnica - da Persone Esperte nelle materie dei Laboratori attivati, siano queste professionisti o titolari o lavoratori presso Ditte e imprese, previa presentazione di curriculum e valutazione attitudinale da parte del Servizio Professionale del Comune presso il quale viene attivato il Laboratorio, ovvero dal Personale Professionale dell'Ufficio di Programmazione e Gestione.
6. Presso L'Ufficio di Programmazione e Gestione è istituito apposito "Albo degli Esperti di Laboratorio", presso il quale possono richiedere di essere iscritti gli Esperti valutati positivamente dal Servizio Professionale dei Comuni e dell'Ufficio di Programmazione e Gestione stesso.
7. L'organizzazione e il Coordinamento dei Laboratori è sempre espletata da Operatori Educativi e/o Animatori con titolo.
8. Le attività laboratoriali possono, altresì, essere organizzate presso Ditte/Imprese artigianali del territorio dell'Ambito PLUS, ovvero in altri Territori degli Ambiti della Sardegna o nazionali in base a protocolli d'intesa sottoscritti tra Soggetti Titolari dei Servizi interessati.
9. È fatto obbligo al Soggetto gestore dei Servizi di socializzazione e aggregazione di cui al presente Articolo di stipulare apposita polizza assicurativa, adeguata alle attività da svolgere nelle sedi di Servizio, siano queste collocate in Centri di Servizio, ovvero presso strutture produttive o luoghi all'aperto - a copertura dei rischi e/o danni a carico degli utenti e Operatori.

**Punto b) - Destinatari**

10. Le attività sono rivolte a un'Utenza indifferenziata, promuovendo prioritariamente la partecipazione e il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali. L'Utenza è eventualmente organizzata per gruppi omogenei d'età.

**Punto c) - Accesso al Servizio**

11. Per l'ammissione alle attività si rinvia a quanto disposto dalle singole Amministrazioni nei propri bandi.

**Punto d) - Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

12. Può essere prevista una compartecipazione al costo da parte dell'Utenza mediante quota fissa, relativa alla singola attività, opportunamente comunicata all'Utenza dall'Ufficio precedente. Questi, con proprio provvedimento, può determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa dianzi stabilita, qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al servizio.

**ART. 40**

**DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE ESCURSIONI/GITE ORGANIZZATE - ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI.**

**Punto a) - Oggetto e finalità**



Comune di **Ittireddu**

1. Le attività di cui al presente articolo, destinate a un'utenza minorenni, di qualunque fascia d'età, sono volte ad offrire ai partecipanti occasioni di arricchimento culturale e svago, oltrechè di socializzazione e aggregazione, a sfondo educativo, anche in luoghi non strutturati, seppure protetti, e seguiti da personale adeguatamente formato. Le attività sono strutturate, di norma, su base giornaliera, ma possono prevedere anche attività in sequenze di più giornate, durante le quali possono essere attivate le più diverse iniziative, in particolare su suggerimento e con la coprogettazione e coorganizzazione dei partecipanti.

**Punto b) – Destinatari**

2. Le attività sono rivolte a un'utenza minorenni indifferenziata, promuovendo prioritariamente la partecipazione e il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali. L'utenza è eventualmente organizzata per gruppi omogenei d'età.

**Punto c) - Accesso al Servizio**

3. Per l'ammissione alle attività si rinvia a quanto disposto dalle singole Amministrazioni nei propri bandi.

**Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'utenza. Tariffe.**

4. Può essere prevista una compartecipazione al costo da parte dell'utenza mediante quota fissa, relativa alla singola attività, opportunamente comunicata all'utenza dall'Ufficio procedente. Questi, con proprio provvedimento, può determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa dianzi stabilita, qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al servizio.

**ART. 41**

**DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE I SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI/COLONIE ESTIVE PER MINORI.**

**Punto a) – Oggetto e finalità**

I Servizi oggetto del presente articolo mirano a offrire, ai bambini e ai ragazzi, attività educative, di socializzazione, aggregazione e svago, nel periodo estivo, presso località marine o montane o in luoghi di particolare interesse ambientale, paesaggistico, archeologico, in strutture autorizzate al funzionamento, con personale adeguatamente formato.

**Punto b) – Destinatari.**

- Le attività sono rivolte a un'utenza minorenni di età compresa tra i 6 anni e i 14 anni, promuovendo prioritariamente la partecipazione e il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali. L'utenza è eventualmente organizzata per gruppi omogenei d'età.

**Punto c) - Accesso al Servizio.**

- Per l'ammissione alle attività gli utenti interessati dovranno presentare la documentazione richiesta dal bando/avviso pubblico predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.



Comune di Ittireddu

**Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell’Utenza. Tariffe.**

- È prevista una compartecipazione al costo dell’Utenza mediante utilizzo dell’ISEE ((indicatore della situazione economica equivalente, per l’anno 2015, rivista ai sensi del DPCM n. 159/2013). La compartecipazione sarà definita applicando alla Tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, allegato A, l’SEE presentato dal richiedente.

Soggiorni estivi per minorenni		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	Soggiorni estivi per minorenni: — → —	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo orario/giornaliero definito da ___): € ___		
Compartecipazione dell’Utenza	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa di riferimento e quindi, si utilizza l’ISEE predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	

**ART. 42**

**DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE I SOGGIORNI ESTIVI, CLIMATICI E CURE TERMALI, PER GLI ANZIANI.**

**Punto a) – Oggetto e finalità**

1. I Servizi in oggetto offrono all’Utenza attività culturali, di socializzazione, aggregazione e svago presso località marine o montane in idonee strutture ricettive.
2. I Soggiorni climatici e Cure termali sono servizi attraverso i quali si offre all’Utenza l’opportunità di fruire di cure termali durante il soggiorno.

**Punto b) – Destinatari.**

3. Le attività sono rivolte alla seguente Utenza: donne con più di 55 anni, uomini con più di 60 anni, promuovendo prioritariamente la partecipazione e il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali. L’Utenza è eventualmente organizzata per gruppi omogenei d’età.

**Punto c) - Accesso al Servizio.**

4. Per l’ammissione alle attività si rinvia a quanto disposto dalle singole Amministrazioni nei propri bandi.

**Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell’Utenza. Tariffe.**





Comune di Ittireddu

5. Può essere prevista una compartecipazione al costo da parte dell'Utenza mediante quota fissa pari al 50% del costo del soggiorno e una quota variabile sul restante 50% mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19, come da allegato al presente regolamento, opportunamente comunicata all'Utenza dall'Ufficio procedente. Questi, con proprio provvedimento, può determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa dianzi stabilita, qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al servizio.
6. % di contribuzione definita nell'Allegato 4.

#### **ART. 43**

#### **REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA**

1. I Servizi per l'infanzia rispondono, in generale, alle esigenze di cura, educazione, socializzazione dei bambini, oltre che alle esigenze di conciliazione dei tempi delle famiglie.
2. La regola generale sottesa in ordine alla compartecipazione al costo per i Servizi qui disciplinati, prevede, per l'Utenza, una uguale possibilità di fruizione di questi servizi, a uguali condizioni, quale che sia l'eventuale situazione di disabilità o meno della stessa.
3. Nei Servizi per la prima infanzia sono accolti anche bambini/e con disabilità - che non richiedono assistenza socio-sanitaria - allo scopo di favorire la vita di relazione dei medesimi, il mantenimento e/o lo sviluppo della loro autonomia relazionale e livello culturale adeguato all'età.
4. In tutti i Servizi per la prima infanzia possono essere inseriti bambine/i con particolari bisogni ai quali dare risposta. L'inserimento del minore può avvenire in qualunque momento dell'anno, purchè questi sia inserito nella graduatoria degli aventi diritto.
5. Conformemente alla normativa regionale vigente, le quote di compartecipazione dell'Utenza ai Servizi di seguito disciplinati, sono individuate per il tramite dell'ISEE.

#### **ART. 44**

#### **DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA.**

##### **Punto a) – Oggetto e finalità**

1. Il Servizio Nido d'Infanzia è un servizio di tipo diurno, socio-educativo che promuove lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa. Esso ha finalità educative e sociali ed è assicurato in forma



Comune di Ittireddu

continuativa attraverso personale qualificato, svolgendo altresì un servizio di mensa e riposo.

2. Si prevedono modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura e alla capacità ricettiva. Il Servizio è erogato per il tramite di un'assistenza continua da parte di personale educativo e di supporto secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a 6 ore al giorno.

#### **Punto b) – Destinatari**

3. Il Servizio di Nido d'Infanzia è destinato ai minori di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, con le priorità di cui al suindicato art. 6 co. 5.

#### **Punto c) - Accesso al Servizio**

4. Per l'ammissione al Nido d'Infanzia, l'Ufficio procedente predispone opportuni moduli che i genitori/rappresentanti legali dell'Utenza, con l'eventuale supporto professionale del medesimo sono tenuti a compilare. Sulla base del principio della continuità educativa, hanno priorità gli utenti frequentanti l'annualità precedente, fatti salvi i casi di inserimento stabiliti dal Servizio Sociale. Con provvedimento finale motivato dell'Ufficio procedente, è disposta l'ammissione/diniego al Nido d'Infanzia. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, l'Ufficio procedente provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. La definizione delle regole puntuali disciplinanti l'accesso al Servizio è contenuta nei Regolamenti dedicati di ogni singola Amministrazione comunale cui, dunque, si fa integrale rinvio.

#### **Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.**

5. È prevista la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e in base alla seguente Tabella.

Servizio di Nido d'Infanzia		
Metodologia	% Progressione __	Formula da applicare
%i → %f	Nido d'Infanzia: __ → __	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo giornaliero/mensile definito da __): € __		
Compartecipazione dell'Utenza	Si utilizza l'ISEE predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	
Note	Nell'ambito dei nidi o delle scuole d'infanzia possono essere istituite delle sezioni denominate "Sezioni Sperimentali" e "Sezioni Primavera" rivolte esclusivamente a bambini di età compresa tra i ventiquattro mesi e i trentasei mesi che si qualificano come servizi socio-educativi integrativi del nido e della scuola d'infanzia. Gli utenti dei Servizi per la Prima Infanzia possono fruire anche dei contributi regionali e comunali relativi al P.O.R. denominato "Ore preziose" rivolto a utenti dai 3 ai 36 mesi.	



Comune di Ittireddu

	<p>La disciplina relativa ai Nidi è quella contenuta nella normativa vigente e/o nel Regolamento delle singole Amministrazioni comunali, fatto salvo quanto stabilito dalla RAS per le Sezioni Sperimentali e Primavera e Ore preziose.</p> <p>La tariffa per la fruizione dei Servizi dei Nidi è determinata ed aggiornata con cadenza annuale da ogni singola Amministrazione comunale. Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa.</p> <p>L'Ufficio procedente, con proprio provvedimento, può determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa oraria qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al servizio .</p>
--	---

## ART. 45

### SERVIZIO DI BUONI PASTO SCOLASTICI

#### Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il Servizio si propone di offrire un sostegno all'utilizzo delle strutture di mensa dislocate presso i vari plessi scolastici dei Comuni dell'Ambito Plus di Ozieri.

#### Punto b) – Destinatari

2. Hanno diritto a beneficiare della mensa tutti gli alunni frequentanti le scuole per i quali l'arco di durata delle lezioni è articolato in due frazioni giornaliere.
3. Ha diritto, altresì, il personale insegnante (e ausiliario) che effettua la sorveglianza durante il pranzo.

#### Punto c) - Accesso al Servizio

4. Per l'ammissione al Servizio ogni singolo Comune predispone opportuni moduli che i genitori/rappresentanti legali dell'Utenza sono tenuti a compilare. Sono ammesse iscrizioni al servizio mensa nel corso dell'anno scolastico.

#### Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.

5. È prevista la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e nella seguente Tabella.

Servizio di buoni pasto scolastici		
Metodologia	% Progressione __	Formula da applicare
%i → %f	Buoni pasto scolastici: __ → —	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo unitario definito da <span style="background-color: yellow;">    </span> ): € __		
Compartecipazione dell'Utenza	Si utilizza l'ISEE familiare predisposto secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.13, n. 159 e dal D.M. 07.11.14.	
Note	La tariffa per fruizione è determinata ed aggiornata con cadenza	



Comune di **Ittireddu**

	<p>annuale da ogni singola Amministrazione comunale. Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa. L'Ufficio precedente, con proprio provvedimento, può determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al servizio.</p>
--	---

## PARTE QUINTA

### DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 46

##### CARTA DEI SERVIZI.

1. Giacché in forza degli articoli 39 della l.r. n. 23/2005 e 44 del d.P.G.R. n. 4/2008, i soggetti accreditati operano garantendo l'adozione di una Carta dei Servizi per l'utente, realizzata sulla base delle linee d'indirizzo previste dalla normativa regionale, nelle more dell'emanazione di dette Linee Guida Regionali, il Plus d'Ambito di Ozieri può emanare proprie Linee guida locali territoriali per i Servizi gestiti, sulla scorta di quanto previsto dal d.P.C.M. 27 gennaio 1994 (rubricato "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*") e, per quanto compatibile, con riferimento, per il settore sanitario, dal d.P.C.M. 19 maggio 1995.
2. I Comuni o raggruppamenti di Comuni che hanno già emanato proprie Carte dei Servizi ne danno comunicazione e copia all'Ufficio di Programmazione e Gestione, allo scopo, possibilmente, di rendere omogenee tutte le Carte di Servizio dell'Ambito.

#### ART. 47

##### GESTIONE DEI RECLAMI

1. Per reclamo s'intende ogni forma d'insoddisfazione espressa nei confronti delle attività svolte dal proprio Comune di residenza o dall'Ambito Plus di Ozieri, ivi compresa ogni segnalazione formale per una situazione di disagio causata da un disservizio.
2. L'Utenza dei servizi di cui al presente Regolamento, e in generale chi ne abbia titolo, può proporre segnalazioni e/o reclami riguardanti uffici e/o servizi erogati o garantiti dal proprio Comune o dall'Ambito Plus di Ozieri - fatto salvo quanto eventualmente stabilito nelle specifiche Carte dei Servizi.
3. I reclami devono essere presentati per iscritto e formulati in modo preciso, con le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento di quanto segnalato.
4. La procedura di gestione dei reclami è articolata in tre fasi: accoglienza, trattamento e risposta. L'Ufficio competente individua le cause del disservizio lamentato e provvede a svolgere l'istruttoria.
5. La risposta è fornita per via telematica, possibilmente attraverso PEC, fax o posta, secondo quanto richiesto dal reclamante.
6. Nel caso in cui dall'istruttoria non risultino responsabilità degli Uffici comunali o dell'Ufficio di Programmazione e Gestione, la procedura di reclamo si conclude dando immediata notizia della situazione



Comune di **Ittireddu**

riscontrata al cittadino che potrà, ove lo ritenga, attivare altri mezzi di tutela.

7. Nel caso in cui non sia possibile risolvere il problema sotteso al reclamo, è fornita una comunicazione di cortesia al proponente contenente una previsione dei tempi per la risoluzione del problema e le motivazioni che giustificano il ritardo.
8. Qualora sia riconosciuto il disservizio, e questi sia prontamente risolvibile, l'Ufficio competente, previa immediata comunicazione al reclamante, si attiverà per rimuovere le cause hanno originato il medesimo.

#### **ART. 48**

##### **DIRITTO DI ACCESSO**

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è assicurato a tutti i Soggetti che ne abbiano un interesse diretto concreto e attuale così come riconosciuto dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sui siti istituzionali di tutte le Amministrazioni interessate alla sua applicazione dell'Ambito Plus di Ozieri.

#### **ART. 49**

##### **RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia.
2. I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Sociale del singolo Comune, ovvero dall'Ambito Plus per quanto di competenza, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

#### **ART. 50**

##### **APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DECORRENZA**

1. Il presente Regolamento è approvato dalla Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus di Ozieri, e successivamente trasmesso a cura dell'Ufficio di Programmazione e Gestione per essere recepito dalle singole Amministrazioni comunali, ed entra in vigore nei termini previsti dai singoli Statuti comunali.



Comune di **Ittireddu**

2. Esso ha validità fino all'approvazione del successivo.
3. Entro il centovesimo giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ciascun Comune adotta, nel rispetto dei vincoli e dei principi quivi stabiliti, gli atti di dettaglio di propria competenza, trasmettendone copia all'Ufficio di Programmazione e Gestione. In attesa di quest'adozione, continuano ad applicarsi criteri, modalità e norme vigenti.

#### **ART. 51**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

1. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative/regolamentari nazionali/regionali che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

#### **ART. 52**

##### **DISPOSIZIONI ABROGATE.**

1. Il presente Regolamento, previo recepimento/ratifica a livello comunale con delibera consiliare ai sensi degli artt. 42-48 del d.lgs. n. 267/2000, sostituisce e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari, anche comunali, con esso incompatibili.



Comune di **Ittireddu**

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

ALLEGATO 1

isee	% utente definita		
€ -		0%	% minima
€ 5.000,00		18%	
€ 40.000,00		100%	% massima

isee contribuente	% calcolata
	0,0%

parametri parabola

a	-3,14286E-10
b	3,75714E-05
c	0


isee	% utente calcolata parabolica	
€ 1.000,00		3,7%
€ 1.500,00		5,6%
€ 2.000,00		7,4%
€ 2.500,00		9,2%
€ 3.000,00		11,0%
€ 3.500,00		12,8%
€ 4.000,00		14,5%
€ 4.500,00		16,3%
€ 5.000,00		18,0%
€ 5.500,00		19,7%
€ 6.000,00		21,4%
€ 6.500,00		23,1%
€ 7.000,00		24,8%
€ 8.000,00		28,0%
€ 9.000,00		31,3%
€ 10.000,00		34,4%
€ 11.000,00		37,5%
€ 12.000,00		40,6%
€ 13.000,00		43,5%
€ 14.000,00		46,4%
€ 15.000,00		49,3%
€ 16.000,00		52,1%
€ 17.000,00		54,8%
€ 18.000,00		57,4%
€ 19.000,00		60,0%
€ 20.000,00		62,6%
€ 21.000,00		65,0%
€ 22.000,00		67,4%
€ 23.000,00		69,8%





Comune di **Ittireddu**

€	24.000,00	72,1%
€	25.000,00	74,3%
€	26.000,00	76,4%
€	27.000,00	78,5%
€	28.000,00	80,6%
€	29.000,00	82,5%
€	30.000,00	84,4%
€	31.000,00	86,3%
€	32.000,00	88,0%
€	33.000,00	89,8%
€	34.000,00	91,4%
€	35.000,00	93,0%
€	36.000,00	94,5%
€	37.000,00	96,0%
€	38.000,00	97,4%
€	39.000,00	98,7%
€	40.000,00	100,0%





Comune di Ittireddu

COMUNE DI ITTIREDDU

PASTI A DOMICILIO

ALLEGATO 2

isee	% utente definita		
€ -		0%	% minima
€ 5.000,00		10%	
€ 40.000,00		100%	% massima

isee contribuente	% calcolata
€	%

parametri parabola


a	1,42857E-10
b	1,92857E-05
c	0

isee	% utente calcolata parabolica	
€ 1.000,00		1,9%
€ 1.500,00		2,9%
€ 2.000,00		3,9%
€ 2.500,00		4,9%
€ 3.000,00		5,9%
€ 3.500,00		6,9%
€ 4.000,00		7,9%
€ 4.500,00		9,0%
€ 5.000,00		10,0%
€ 5.500,00		11,0%
€ 6.000,00		12,1%
€ 6.500,00		13,1%
€ 7.000,00		14,2%
€ 8.000,00		16,3%
€ 9.000,00		18,5%
€ 10.000,00		20,7%
€ 11.000,00		22,9%
€ 12.000,00		25,2%
€ 13.000,00		27,5%
€ 14.000,00		29,8%
€ 15.000,00		32,1%
€ 16.000,00		34,5%
€ 17.000,00		36,9%
€ 18.000,00		39,3%
€ 19.000,00		41,8%
€ 20.000,00		44,3%
€ 21.000,00		46,8%
€ 22.000,00		49,3%
€ 23.000,00		51,9%



Comune di **Ittireddu**

€	24.000,00	54,5%
€	25.000,00	57,1%
€	26.000,00	59,8%
€	27.000,00	62,5%
€	28.000,00	65,2%
€	29.000,00	67,9%
€	30.000,00	70,7%
€	31.000,00	73,5%
€	32.000,00	76,3%
€	33.000,00	79,2%
€	34.000,00	82,1%
€	35.000,00	85,0%
€	36.000,00	87,9%
€	37.000,00	90,9%
€	38.000,00	93,9%
€	39.000,00	96,9%
€	40.000,00	100,0%



COMUNE DI ITTIREDDU

SERVIZI RESIDENZIALI

RSA - COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI - CASA/STRUTTURA PROTETTA – CASA  
FAMIGLIA/STRUTTURA PER PERSONE CON INFERMITA' MENTALE

ALLEGATO 3

€	-	0%
€	8.000,00	50%
€	40.000,00	100%

isee contribuente	% calcolata
€ 10.820,00	

parametri parabola

a	-1,17188E-09
b	0,000071875
c	0

isee	% utente calcolata parabolica
€ 1.000,00	7,1%
€ 1.500,00	10,5%
€ 2.000,00	13,9%
€ 2.500,00	17,2%
€ 3.000,00	20,5%
€ 3.500,00	23,7%
€ 4.000,00	26,9%
€ 4.500,00	30,0%
€ 5.000,00	33,0%
€ 5.500,00	36,0%
€ 6.000,00	38,9%
€ 6.500,00	41,8%
€ 7.000,00	44,6%
€ 8.000,00	50,0%
€ 9.000,00	55,2%
€ 10.000,00	60,2%
€ 10.820,00	64,0%
€ 11.000,00	64,9%
€ 12.000,00	69,4%
€ 13.000,00	73,6%
€ 14.000,00	77,7%
€ 15.000,00	81,4%
€ 16.000,00	85,0%
€ 17.000,00	88,3%
€ 18.000,00	91,4%
€ 19.000,00	94,3%
€ 20.000,00	96,9%
€ 21.000,00	99,3%
€ 22.000,00	100,0%



Comune di **Ittireddu**

€	23.000,00	100,0%
€	24.000,00	100,0%
€	25.000,00	100,0%
€	26.000,00	100,0%
€	27.000,00	100,0%
€	28.000,00	100,0%
€	29.000,00	100,0%
€	30.000,00	100,0%
€	31.000,00	100,0%
€	32.000,00	100,0%
€	33.000,00	100,0%
€	34.000,00	100,0%
€	35.000,00	100,0%
€	36.000,00	100,0%
€	37.000,00	100,0%
€	38.000,00	100,0%
€	39.000,00	100,0%
€	40.000,00	100,0%



Comune di **Ittireddu**

COMUNE DI ITTIREDDU

SOGGIORNI ESTIVI CLIMATICI E CURE TERMALI

ALLEGATO 4

isee	% utente definita		
€ -		0%	% minima
€ 5.000,00		50%	
€ 40.000,00		100%	% massima

isee contribuente	% calcolata

parametri parabola


a	-2,14286E-09
b	0,000110714
c	0

isee	% utente calcolata parabolica	
€ 1.000,00		10,9%
€ 1.500,00		16,1%
€ 2.000,00		21,3%
€ 2.500,00		26,3%
€ 3.000,00		31,3%
€ 3.500,00		36,1%
€ 4.000,00		40,9%
€ 4.500,00		45,5%
€ 5.000,00		50,0%
€ 5.500,00		54,4%
€ 6.000,00		58,7%
€ 6.500,00		62,9%
€ 7.000,00		67,0%
€ 8.000,00		74,9%
€ 9.000,00		82,3%
€ 10.000,00		89,3%
€ 11.000,00		95,9%
€ 12.000,00		100,0%
€ 13.000,00		100,0%
€ 14.000,00		100,0%
€ 15.000,00		100,0%
€ 16.000,00		100,0%
€ 17.000,00		100,0%
€ 18.000,00		100,0%
€ 19.000,00		100,0%
€ 20.000,00		100,0%
€ 21.000,00		100,0%
€ 22.000,00		100,0%
€ 23.000,00		100,0%



Comune di **Ittireddu**

€	24.000,00	100,0%
€	25.000,00	100,0%
€	26.000,00	100,0%
€	27.000,00	100,0%
€	28.000,00	100,0%
€	29.000,00	100,0%
€	30.000,00	100,0%
€	31.000,00	100,0%
€	32.000,00	100,0%
€	33.000,00	100,0%
€	34.000,00	100,0%
€	35.000,00	100,0%
€	36.000,00	100,0%
€	37.000,00	100,0%
€	38.000,00	100,0%
€	39.000,00	100,0%
€	40.000,00	100,0%





Comune di Ittireddu

COMUNE DI ITTIREDDU

SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE

ALLEGATO 5

isee	% utente definita	
€ -	0%	% minima
€ 5.000,00	10%	
€ 40.000,00	100%	% massima

isee contribuente	% calcolata
€ 7.043,96	14,3%

parametri parabola

a	1,42857E-10
b	1,92857E-05
c	0


isee	% utente calcolata parabolica
€ 1.000,00	1,9%
€ 1.500,00	2,9%
€ 2.000,00	3,9%
€ 2.500,00	4,9%
€ 3.000,00	5,9%
€ 3.500,00	6,9%
€ 4.000,00	7,9%
€ 4.500,00	9,0%
€ 5.000,00	10,0%
€ 5.500,00	11,0%
€ 6.000,00	12,1%
€ 6.500,00	13,1%
€ 7.000,00	14,2%
€ 8.000,00	16,3%
€ 9.000,00	18,5%
€ 10.000,00	20,7%
€ 11.000,00	22,9%
€ 12.000,00	25,2%
€ 13.000,00	27,5%
€ 14.000,00	29,8%
€ 15.000,00	32,1%
€ 16.000,00	34,5%
€ 17.000,00	36,9%
€ 18.000,00	39,3%
€ 19.000,00	41,8%
€ 20.000,00	44,3%





Comune di **Ittireddu**

€	21.000,00	46,8%
€	22.000,00	49,3%
€	23.000,00	51,9%
€	24.000,00	54,5%
€	25.000,00	57,1%
€	26.000,00	59,8%
€	27.000,00	62,5%
€	28.000,00	65,2%
€	29.000,00	67,9%
€	30.000,00	70,7%
€	31.000,00	73,5%
€	32.000,00	76,3%
€	33.000,00	79,2%
€	34.000,00	82,1%
€	35.000,00	85,0%
€	36.000,00	87,9%
€	37.000,00	90,9%
€	38.000,00	93,9%
€	39.000,00	96,9%
€	40.000,00	100,0%





Comune di Ittireddu

## SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

ALLEGATO 1

isee	% utente definita	
€ -	0%	% minima
€ 5.000,00	18%	
€ 40.000,00	100%	% massima

isee contribuente	% calcolata
	0,0%

parametri parabola


a	-3,14286E-10
b	3,75714E-05
c	0

isee	% utente calcolata parabolica
€ 1.000,00	3,7%
€ 1.500,00	5,6%
€ 2.000,00	7,4%
€ 2.500,00	9,2%
€ 3.000,00	11,0%
€ 3.500,00	12,8%
€ 4.000,00	14,5%
€ 4.500,00	16,3%
€ 5.000,00	18,0%
€ 5.500,00	19,7%
€ 6.000,00	21,4%
€ 6.500,00	23,1%
€ 7.000,00	24,8%
€ 8.000,00	28,0%
€ 9.000,00	31,3%
€ 10.000,00	34,4%
€ 11.000,00	37,5%
€ 12.000,00	40,6%
€ 13.000,00	43,5%
€ 14.000,00	46,4%
€ 15.000,00	49,3%
€ 16.000,00	52,1%
€ 17.000,00	54,8%
€ 18.000,00	57,4%
€ 19.000,00	60,0%
€ 20.000,00	62,6%
€ 21.000,00	65,0%
€ 22.000,00	67,4%
€ 23.000,00	69,8%
€ 24.000,00	72,1%



Comune di **Ittireddu**

€ 25.000,00	74,3%
€ 26.000,00	76,4%
€ 27.000,00	78,5%
€ 28.000,00	80,6%
€ 29.000,00	82,5%
€ 30.000,00	84,4%
€ 31.000,00	86,3%
€ 32.000,00	88,0%
€ 33.000,00	89,8%
€ 34.000,00	91,4%
€ 35.000,00	93,0%
€ 36.000,00	94,5%
€ 37.000,00	96,0%
€ 38.000,00	97,4%
€ 39.000,00	98,7%
€ 40.000,00	100,0%





Comune di **Ittireddu**